

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 3 ottobre 2018

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2018, n. **1024**.

Direttiva tecnica regionale per la disciplina degli scarichi delle acque reflue - approvazione.

PARTE PRIMA**Sezione II****ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2018, n. **1024**.

Direttiva tecnica regionale per la disciplina degli scarichi delle acque reflue - approvazione.**LA GIUNTA REGIONALE**

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Direttiva tecnica regionale per la disciplina degli scarichi delle acque reflue - approvazione”** e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di approvare la “Direttiva tecnica regionale per la disciplina degli scarichi di acque reflue” costituente parte integrante e sostanziale del presente atto e corredata dai seguenti allegati:

- Allegato A
- Allegato B1
- Allegato B2
- Allegato B3
- Allegato C;

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

*La Presidente
MARINI*

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Direttiva tecnica regionale per la disciplina degli scarichi delle acque reflue - approvazione.**

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, e sue successive modifiche e integrazioni, ha stabilito, tra l'altro, la competenza delle Regioni per la disciplina di alcuni aspetti inerenti la gestione degli scarichi di acque reflue in acque superficiali ed in pubblica fognatura. In particolare, nella parte terza del decreto, si stabilisce che gli scarichi vengano disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità fissati per i corpi idrici (articolo 101) e disciplina altresì gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, sul suolo e in corpo idrico superficiale (articoli da 102 a 108), infine stabilisce le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico (articoli 124 e 125). Il decreto ha affidato poi alle Regioni la definizione del regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2 del medesimo decreto.

La Regione Umbria ha disciplinato la materia nel 2007, con l'approvazione e la pubblicazione della D.G.R. 9 luglio 2007, n. 1171 avente per oggetto: “Disciplina degli scarichi delle acque reflue - approvazione”. La Direttiva tecnica così approvata è stata costantemente aggiornata con:

— la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 1904 (pubblicata nel BUR n. 3 del 21 gennaio 2008) concernente: “Deliberazione di Giunta regionale n. 1171 del 9 luglio 2007 concernente “Direttiva tecnica regionale:

disciplina degli scarichi delle acque reflue - Approvazione" - Modifiche e determinazioni";

— la deliberazione di Giunta regionale 6 dicembre 2010, n. 1758 (pubblicata nel BUR n. 61 del 29 dicembre 2010) concernente: "Deliberazione di Giunta regionale n. 1171 del 9 luglio 2007 concernente: "Direttiva tecnica regionale: disciplina degli scarichi delle acque reflue - Approvazione" e successive modifiche e integrazioni - Modifica agli artt. 7 e 29";

— la deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2012, n. 424 concernente: "Aggiornamento della "Direttiva tecnica regionale: Disciplina degli scarichi delle acque reflue - Approvazione" approvata con deliberazione di Giunta regionale del 9 luglio 2007, n. 1171 - determinazioni";

— la deliberazione di Giunta regionale 2 luglio 2013, n. 717 concernente: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue approvata con deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2012, n. 424 - Modifica articolo 9 e semplificazione adempimenti.".

Successivamente è intervenuto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e l'individuazione dell'apposita modulistica.

Nel corso del tempo però ci si è resi conto che la direttiva regionale necessitava di un aggiornamento riguardante:

— la modulistica e la semplificazione prevista dall'AUA;

— la revisione delle categorie di attività che producono acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche (tra le quali anche l'urgenza, rappresentata dall'assessore, di rispondere alle istanze del mondo venatorio per il trattamento degli ungulati cacciati (cinghiali);

— l'assoluta necessità di rispondere alle "esternazioni" del MATTM e della CE in merito alla carenza di dati conoscitivi per la corretta valutazione dell'analisi delle pressioni sui corpi idrici superficiali e sotterranei, nella fattispecie per gli aspetti legati all'inquinamento puntuale derivante dagli scarichi di acque reflue, pena la trasformazione del caso EU-Pilot per carenza nei Reporting UWWT e WISE in procedura di infrazione comunitaria.

A seguito di ciò, e per rispondere al percorso di semplificazione attivato dalla Regione Umbria, il Servizio Risorse idriche ed il Servizio Autorizzazioni ambientali hanno tenuto una serie di incontri per definire l'adozione del modello, desunto dagli schemi del D.P.R. n. 59, per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nell'ambito del procedimento di AUA.

Inoltre si è proceduto all'aggiornamento dell'elenco delle categorie di attività che producono acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche. Per la specifica richiesta del mondo venatorio si è svolto un apposito incontro, in data 22 agosto 2018, di cui è stato redatto apposito verbale, in cui gli uffici regionali del Servizio Foreste, montagna, servizi naturalistici, faunistica, e del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria, il Servizio Autorizzazioni ambientali ed ARPA Umbria, hanno espresso le loro posizioni favorevoli all'introduzione, con determinate condizioni, delle "case di caccia" tra le attività che producono scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche; pertanto tale attività è stata inserita nell'elenco suddetto.

Inoltre si è approfondita la problematica derivante dagli articoli 127 e 138 della L.R. n. 1/2015 avente per oggetto "Testo Unico Governo del territorio", che ha introdotto la certificazione di professionista abilitato (geologo) come forma sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico stabilita dall'articolo 124 del decreto n. 152/06. Su questa particolare problematica, sul quale era già stato acquisito un parere giuridico-legale nel 2016, è stato richiesto uno specifico parere al competente Servizio Urbanistica della Regione Umbria.

Al termine del percorso sopra descritto è stato convocato un incontro partecipativo congiunto, in data 11 settembre 2018, di cui è stato redatto apposito verbale, tra:

— il Servizio Risorse idriche

— il Servizio Autorizzazioni ambientali

— il Servizio Urbanistica

— l'ARPA Umbria

— l'AURI

— i gestori dei SII:

- dei sub-ambiti 1-2 (Umbra Acque spa)

- del sub-ambito 3 (VUS spa)

- del sub-ambito 4 (SII scpa Terni)

— l'Ordine dei Geologi dell'Umbria

sono state quindi raccolte e valutate le osservazioni e le modifiche da apportare alla Direttiva tecnica ed ai suoi allegati, ed individuata la modulistica opportuna.

Acquisite a mezzo mail e PEC tutte le ultime osservazioni è stata predisposta la versione definitiva della Direttiva tecnica e dei relativi allegati.

Al termine della riunione è stato anche esaminato lo schema di protocollo tecnico tra gestori SII, ARPA, AURI e Regione Umbria, per lo svolgimento dei controlli e degli auto-controlli da effettuare nel periodo 2018-2021 sugli impianti di depurazione.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(*Vedasi dispositivo deliberazione*)

Direttiva Tecnica Regionale: “Disciplina degli scarichi delle acque reflue”**TESTO DIRETTIVA SCARICHI****Art. 1****Ambito di applicazione**

1. La presente direttiva disciplina sul territorio della Regione Umbria, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni, gli scarichi di acque reflue.
2. Resta fermo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e della Parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia delle acque reflue ed eventuali successive modifiche e integrazioni e quanto stabilito dalla Parte Quarta del medesimo Decreto.
3. La presente direttiva tecnica recepisce le disposizioni contenute nel:
 - DPR 19.10.2011 n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” nei confronti delle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005;
 - DPR 13.03.2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.”;
 - Legge regionale 21 gennaio 2015 n.1 “Testo unico governo del territorio e materie correlate.” (di seguito LR 1/2015);
 - Legge regionale 2 aprile 2015 n.10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” (di seguito LR 10/2015).

Art. 2**Definizioni**

1. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva si intende per:
 - a) Abitante equivalente (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD₅) pari a 60 g di ossigeno al giorno.

- b) Acque di lavaggio delle aree esterne: le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio di superfici scolanti che si rendono disponibili al deflusso superficiale e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica che venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente.
- c) Acque di prima pioggia: i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio che cade in un intervallo di 15 minuti e preceduta da almeno 48 ore di tempo asciutto; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate. Restano escluse dal computo sudetto le superfici eventualmente coltivate.
- d) Acque di raffreddamento: acque utilizzate esclusivamente a scopo di raffreddamento che non entrano in contatto con la materia lavorata.
- e) Acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.
- f) Acque reflue di dilavamento: acque prodotte dal dilavamento, da parte delle acque meteoriche e di lavaggio, di superfici impermeabili scoperte adibite all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti ovvero ad altri usi, qualora da tale dilavamento si producano acque con presenza delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A, 5, 5/A e 5/B della presente direttiva, al disopra del limite di rilevabilità analitica e/o acque contenenti le altre sostanze di cui alle tabelle 3 e 4 della presente direttiva, a concentrazioni superiori ai valori limite di emissione previsti dalle stesse tabelle nel relativo capitolo.
- g) Acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- h) Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Le acque reflue derivanti da impianti sono da intendersi anche come derivanti da strutture non inserite necessariamente nell'ambito di edifici, ad esempio impianti e attrezzature mobili ricollocabili ubicati all'aperto in aree scoperte o piazzali che diano luogo a scarichi di acque reflue. Sono considerate acque reflue industriali anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici. Vengono considerate acque reflue industriali le acque reflue di cui alla lett. f) del presente comma.
- i) Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato. In mancanza dei sopraccitati requisiti le acque reflue saranno inserite, a seconda dei casi, nella categoria delle "domestiche" o delle "industriali".
- j) Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue provenienti dalle attività di cui all'art. 101, comma 7 del Decreto legislativo, nonché quelle individuate dall'art. 9 della presente direttiva.
- k) Agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

- l) Altre condotte separate: sistema di raccolta ed allontanamento dalle superfici impermeabili delle acque meteoriche di dilavamento costituito da canalizzazioni a tenuta o condotte dedicate non collegate alla rete fognaria delle acque reflue urbane e disgiunte fisicamente e funzionalmente dagli insediamenti e dalle installazioni dove si svolgono attività commerciali o di produzione di beni. Rientrano in questo ambito, ad esempio, i sistemi a tale scopo adibiti delle reti stradali ed autostradali e delle relative opere connesse (ponti, gallerie, viadotti, svincoli, ecc.) ovvero delle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto (piste aeroportuali, piazzali/banchine portuali, reti ferroviarie in galleria, ecc.). Sono invece esclusi i sistemi di canalizzazione (pluviali, canali di gronda, ecc.) dediti alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici coperte degli edifici a qualunque uso destinati nonché i sistemi/canalizzazioni di scolo in aree agricole.
- m) Autorità competente in materia di scarichi: la Regione Umbria per gli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura e l'AURI per gli scarichi in pubblica fognatura; i Comuni per le certificazioni degli scarichi domestici non in pubblica fognatura.
- n) AURI: Autorità Unica per i Rifiuti e Idrico, ovvero la forma di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato.
- o) Autorizzazione allo scarico o Autorizzazione: autorizzazione allo scarico rilasciata ai sensi dell'art. 124 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.
- p) Corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale. Sono assimilati ai corpi idrici superficiali i recettori, anche artificiali, nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interpoderali, scoline stradali e simili).
- q) Decreto legislativo (di seguito anche "Decreto"): il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.
- r) Effluenti di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura.
- s) Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
- t) Fognatura mista: la rete fognaria destinata a canalizzare il miscuglio di acque reflue domestiche e/o acque reflue urbane e/o acque meteoriche, comprese le acque di prima pioggia.
- u) Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito "gestore SII"): il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato nei sub-ambiti in cui è ripartito l'ambito territoriale ottimale del territorio regionale.
- v) Insediamenti, installazioni, edifici isolati: Insediamenti, installazioni ed edifici isolati ubicati in zone non servite da pubblica fognatura.
- w) Nuclei abitati: insediamenti, serviti anche da pubblica fognatura, che non raggiungono la consistenza di un agglomerato di 50 AE.
- x) Rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

- y) Scaricatori di piena: manufatti/dispositivi atti a deviare in tempo di pioggia verso i ricettori finali le portate meteoriche eccedenti le portate nere diluite definite come compatibili con l'efficienza degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e/o delle reti fognarie.
- z) Scarico: qualsiasi immisione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114 del Decreto legislativo.
 - aa) Scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state complete tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati. Si intendono scarichi esistenti anche quelli entrati in esercizio dopo il 13 giugno 1999 e autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/99 e del Decreto legislativo e quelli in esercizio alla data del 13 giugno 1999 che, ancorché non autorizzati, hanno richiesto l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2004 e l'hanno ottenuta. Vengono altresì considerati scarichi esistenti e quindi conformi al regime autorizzativo vigente, anche gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie provenienti da edifici isolati in possesso di licenza edilizia/concessione edilizia/permesso di costruire nel quale, alla data del 4 luglio 2012 (data di entrata in vigore della direttiva approvata con DGR 424/2012), siano state valutate le modalità di scarico dei reflui domestici.
 - bb) Superficie scolant: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analogia superficie impermeabile scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio.
 - cc) Titolare dello scarico: titolare dell'attività dalla quale si origina lo scarico, ovvero consorzio, qualora i titolari di più stabiliimenti abbiano deciso di consorziarsi per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle singole attività, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore dell'eventuale impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni normative vigenti e della presente direttiva.
 - dd) Trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della presente direttiva.
 - ee) Trattamento primario: il trattamento delle acque reflue urbane che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico/fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD₅ delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% ed i solidi sospesi totali almeno del 50%.
 - ff) Trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo tramite il quale vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente direttiva.

gg) **Valore limite di emissione**: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissioni possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.

hh) **Zone servite da pubbliche fognature**: aree per le quali i confini degli insediamenti si trovano ad una distanza di percorso non superiore a 200 metri dall'asse della pubblica fognatura.

- ii) **Case di caccia di ungulati**: locali destinati alle operazioni di primo trattamento (eviscerazione, iugulazione e sezionamento) di capi cacciati da soggetti autorizzati iscritti regolarmente nei registri dei vari Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), destinati ad esclusivo autoconsumo, fino ad un massimo di 50 capi complessivi/giorno. Sono escluse dalla definizione le abitazioni civili in cui l'autoconsumo è limitato a 10 capi/giorno, per un valore pari a 2,5 Abitanti Equivalenti.
2. Nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale si intende per:
- a) **Autorizzazione unica ambientale o AUA**: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, tra cui l'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte Terza del Decreto Legislativo.
 - b) **Autorità competente**: la Regione Umbria, ai sensi della LR 10/2015 quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluiscie nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della repubblica 7 settembre 2010 n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241.
 - c) **Soggetti competenti in materia ambientale**: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale. Per il procedimento di autorizzazione agli scarichi, il soggetto competente coincide con l'Autorità competente in materia di scarichi di cui al comma 1 lettera m).
 - d) **Gestore**: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
 - e) **Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia (SUAPE)**: l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento dell'autorizzazione unica ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
 - f) **Modifica**: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto che possa produrre effetti sull'ambiente.

- g) Modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Art. 3 Criteri generali

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono rispettare i valori limite di emissione ed i requisiti di cui all'allegato 5 alla parte terza del Decreto, nonché quelli definiti dalla presente direttiva e/o quelli fissati dalle autorità competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione.
2. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio di aree esterne o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 (ad eccezione delle sostanze numero 11, 13, 14) della presente direttiva, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti. L'Autorità competente in materia di scarichi, in sede di autorizzazione, prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui sopra.
3. Tutti gli scarichi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto, devono essere preventivamente autorizzati, ad eccezione dello scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura. È fatto salvo, quanto stabilito dalla LR 1/2015 in materia di certificazione degli scarichi industriali assimilati ai domestici in pubblica fognatura di cui al successivo articolo 5 della presente direttiva ed in materia di scarichi industriali assimilati ai domestici in pubblica fognatura di cui al successivo articolo 9. La certificazione, sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico, è ammessa se redatta sull'apposito modello, contenente i dati minimi sulle caratteristiche dello scarico (Allegato B1).
4. L'autorizzazione è rilasciata al titolare o Gestore dell'attività da cui origina lo scarico conformemente a quanto previsto nella presente direttiva.
5. Tutte le autorizzazioni allo scarico sono gestite attraverso l'apposito "Sistema informativo e regionale per la regolazione degli scarichi civili e industriali" di cui alla misura B-20 del Piano di Tutela delle Acque – aggiornamento 2016-2021 (di seguito PTA2).

Art. 4

Scarichi di acque reflue in pubblica fognatura

1. Lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso nell'osservanza dei regolamenti emanati dai gestori SII ed approvati dall'AURI. Tale scarico non necessita di autorizzazione.
2. Gli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dai gestori SII.
3. L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali è rilasciata dalla Regione con l'AUA e non sostituisce il nulla osta all'allaccio del gestore SII, che deve precedere l'effettivo scarico.

4. La verifica di assimilabilità di acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è di competenza e responsabilità del gestore SII. Il gestore accetta le dichiarazioni di assimilazione solo se redatte sull'apposito modello, contenente i dati minimi sulle caratteristiche dello scarico (Allegato B2).
5. Il gestore SII adegua, entro 120 giorni dall'approvazione della presente direttiva, il proprio regolamento e l'AURI lo approva ed aggiorna la carta dei servizi all'utenza ai contenuti della presente direttiva, fermo restando quanto segue:
 - a) gli eventuali valori limite sono adottati, in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane. Non sono comunque possibili deroghe ai valori limite di cui alla tabella 3, allegata alla presente direttiva, in caso di reti fognarie prive di impianto di depurazione finale ed in caso di reti fognarie i cui impianti di depurazione finali non rispettano per uno o più parametri i valori limite di emissione. Permane comunque l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A ed alla tabella 5 limitatamente ai parametri di cui alla nota 2, allegate alla presente direttiva;
 - b) le modalità di misurazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque scaricate sono stabiliti con riferimento a quanto previsto all'art. 155, comma 5 del Decreto.
6. L'AURI, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, inserisce nelle autorizzazioni le seguenti prescrizioni:
 - a) obbligo di richiedere una nuova autorizzazione nel caso di variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico;
 - b) obbligo, nel caso di scarichi di acque reflue industriali ≥ 500 AE o ≥ 50 mc/giorno, di installazione di uno strumento di registrazione dei volumi delle acque utilizzate e comunque prelevate;
 - c) per gli scarichi di acque reflue industriali ≥ 500 AE o ≥ 50 mc/giorno, nei casi specifici rilevati dal gestore SII in funzione delle caratteristiche qualitative delle acque reflue scaricate e delle caratteristiche dell'impianto di depurazione a servizio della stessa rete fognaria, obbligo di installazione di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue, in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni previste dalla vigente normativa;
 - d) eventuale necessità di effettuazione autocontrolli con relativa cadenza periodica.
7. Le prescrizioni di cui al comma precedente devono adattarsi ai casi specifici tenendo conto:
 - a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti di cui al comma 6, lett. b) e c), in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell'installazione;
 - b) della necessità che le condotte di adduzione allo strumento di registrazione e/o campionamento siano chiaramente identificabili e che lo stesso strumento sia facilmente accessibile, leggibile e correttamente mantenuto.
8. L'Autorità competente può definire, nel provvedimento di AUA, le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. Qualora le stesse non siano esplicitamente definite nel provvedimento unico, valgono le prescrizioni inserite nell'autorizzazione allo scarico dall'AURI ai sensi del comma 6 lettera d).

9. In presenza di scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue assimilate alle domestiche di cui al successivo art. 9, il parere di cui all'art. 129 della LR 1/2015 è rilasciato nell'ambito del procedimento di AUA, nei tempi previsti dal DPR 13 marzo 2013 n. 59. Tale parere non sostituisce il nulla osta all'allaccio del gestore SII, che deve precedere l'effettivo scarico.
10. L'AURI rilascerà il parere di cui al precedente comma 9 in funzione della reale consistenza delle reti fognarie e dei depuratori, risultante dalla relazione del SII, nonché in funzione delle previsioni dei piani di investimento. Nel caso di accertata carenza infrastrutturale, il parere è subordinato alla realizzazione e gestione, da parte del titolare dello scarico, di uno dei sistemi di trattamento previsti dalle tabelle 11 e 12, allegate alla presente direttiva.

Art. 5

Scarichi di acque reflue non in pubblica fognatura

1. L'autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, industriali ed urbane, nonché delle acque reflue domestiche di titolarità del Gestore all'interno dello stabilimento soggetto ad AUA, è rilasciata dalla Regione con l'AUA.
2. Ai sensi dell'art. 127 della LR 1/2015, l'ammissibilità degli scarichi sul suolo o in acque superficiali delle acque reflue domestiche, anche provenienti da impianti di fitodepurazione o depurazione, in ambiti ove non sono presenti collettori fognari pubblici, sono certificate, utilizzando l'apposito modello (Allegato B1), da professionisti abilitati competenti per materia, ai fini della documentazione da allegare all'istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 123 e 125 o della comunicazione di cui all'articolo 118 comma 3 della medesima Legge regionale, sulla base del contenuto della relazione geologica, idrogeologica ed idraulica allegata al progetto edilizio. La certificazione tiene conto della necessità di garantire l'ordinato assetto idrogeologico e la stabilità dei terreni e dei versanti, oltre che la tutela delle falde idriche e la corretta regimazione delle acque superficiali, attestandone la conformità ai piani di settore, salvo le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti.
3. Qualora la realizzazione dell'impianto fognario delle acque reflue domestiche costituisca opera pertinenziale compresa tra le opere libere ai sensi dell'art.118, comma 1, della LR 1/2015 e non sia concessa o contestuale alla realizzazione di interventi edili per i quali è richiesto il titolo abilitativo o la comunicazione, la certificazione di cui al precedente comma 2 è comunque inviata al Comune territorialmente competente.
4. Ai sensi dell'articolo 138 della LR 1/2015 il Direttore dei Lavori assevera, con apposita dichiarazione, la conformità dell'opera rispetto agli adempimenti relativi alla certificazione sugli scarichi di cui all'art.127 della medesima legge regionale, quest'ultima sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico.
5. Qualora la realizzazione dell'impianto fognario delle acque reflue domestiche non sia concessa o contestuale alla realizzazione di interventi edili per i quali è richiesta l'agibilità, la dichiarazione di conformità di cui al comma 4 è comunque inviata al Comune territorialmente competente.
6. La documentazione di cui all'art.127 della LR 1/2015 relativa agli scarichi delle acque reflue domestiche è trasmessa da parte del Comune alla Regione ai fini dei controlli, inclusa la trasmissione dei dati conoscitivi minimi richiesti per la predisposizione dei reporting di cui alla Direttiva 91/271/CEE e 2000/60/CE. Alle certificazioni e alle dichiarazioni in materia di scarichi, disciplinate dalla LR 1/2015, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

7. Lo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale, come definito al precedente articolo 2, comma 1, lett.p), oltre che al rispetto delle normative in materia di tutela della acque dall'inquinamento, non deve provocare inconvenienti igienico-sanitari quali lo sviluppo di odori, il ristagno di acqua e la proliferazione di insetti.
8. La Regione inserisce nelle autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura le seguenti prescrizioni:
 - a) obbligo di richiedere una nuova autorizzazione nel caso di variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico;
 - b) obbligo, nel caso di scarichi di acque reflue industriali $\geq 500 \text{ AE}$ o $\geq 50 \text{ mc/giorno}$, di installazione di uno strumento di registrazione dei volumi delle acque utilizzate e comunque prelevate;
 - c) obbligo, nel caso di scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti $\geq 2.000 \text{ AE}$, di installazione di uno strumento di registrazione dei volumi dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni;
 - d) obbligo, nel caso di scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti a servizio di agglomerati $\geq 10.000 \text{ AE}$ e/o da impianti $\geq 10.000 \text{ AE}$, di installazione di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all'impianto di depurazione, in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni previste dalla vigente normativa;
 - e) Gli impianti di potenzialità $\geq 10000 \text{ AE}$ devono essere dotati di uno strumento di registrazione dei volumi in entrata e degli eventuali by-pass e devono essere conservate per almeno due anni le registrazioni;
 - f) Gli impianti di potenzialità $\geq 10000 \text{ AE}$, devono essere dotati di sistemi di allarme 24 ore che indichino l'attivazione incongrua del by-pass al fine di consentire l'intervento tempestivo del personale addetto alla manutenzione;
 - g) per gli scarichi di acque reflue industriali $\geq 500 \text{ AE}$ o $\geq 50 \text{ mc/giorno}$, nei casi specifici rilevati dalla Regione in funzione delle caratteristiche qualitative delle acque reflue scaricate, obbligo di installazione di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue, in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni previste dalla vigente normativa. Dovrà essere inoltre previsto di effettuare autocontrolli con periodicità almeno semestrale;
 - h) eventuale necessità di effettuazione autocontrolli con relativa cadenza periodica.
9. Le prescrizioni di cui al comma precedente devono adattarsi ai casi specifici tenendo conto:
 - a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti di registrazione e/o campionamento in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell'installazione;
 - b) della necessità che le condotte di adduzione allo strumento di registrazione e/o campionamento siano chiaramente identificabili e che lo stesso strumento sia facilmente accessibile, leggibile e correttamente mantenuto.

Art. 6

Regime autorizzatorio degli scarichi

1. Per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura dovrà essere prodotta la sola richiesta di allaccio alla rete fognaria secondo le modalità previste dai regolamenti dei gestori SII. L'AURI è obbligata ad accettare le richieste di allaccio esclusivamente se redatte sull'apposito

modello (Allegato B3), pena invalidità dell'intero procedimento di assenso all'allaccio. Rimane salvo quanto previsto all'articolo 9 della presente direttiva in merito alla dichiarazione di assimilazione.

2. Nelle more dell'entrata a regime del sistema informativo di cui all'articolo 3, comma 5, ed in assenza di specifici strumenti comunali redatti in collaborazione con l'AURI che identifichino le zone servite da pubblica fognatura, le stesse sono quelle definite dall'articolo 2, comma 1, lett. hh).
3. Dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, nelle zone servite da pubbliche fognature, non possono essere attivati nuovi scarichi, o mantenuti scarichi esistenti, aventi recapito diverso dalle fognature medesime, salvo deroga concessa caso per caso dal gestore SII, qualora vi siano comprovate ragioni tecniche a non ricevere il refluo, ovvero per impossibilità tecnica dell'utente. Tale deroga deve essere acquisita preventivamente ed allegata all'istanza di AUA o alla certificazione di cui all'art.127 della L.R. 1/2015.
4. Gli scarichi esistenti nelle zone già servite da fognature pubbliche ed aventi recapito sul suolo o corpo idrico superficiale, devono essere allacciati alla pubblica fognatura entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva. È fatta salva l'acquisizione della deroga di cui al comma 3.
5. Gli scarichi esistenti in zone servite da fognature pubbliche di nuova realizzazione devono essere allacciati entro il termine di 180 giorni dal collaudo delle fognature medesime, salvo acquisizione della deroga di cui al comma 3. Il gestore SII dovrà emettere idonei avvisi al fine di informare gli utenti di quanto stabilito al presente comma.
6. Qualora la pubblica fognatura non possa essere raggiunta per impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili o per ragioni tecniche del gestore SII a non ricevere il refluo, il titolare dello scarico dovrà dotarsi di uno dei sistemi di trattamento previsti dalle tabelle 11 e 12, allegate alla presente direttiva.
7. Per gli scarichi nuovi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla rete fognaria l'autorizzazione allo scarico prevede la forma del rinnovo tacito della stessa. Il tacito rinnovo è valido esclusivamente in caso di possesso di atto autorizzativo che lo preveda; nei casi di cui all'art. 127 della legge regionale 1/2015, non è previsto il rinnovo della certificazione.
8. Per gli scarichi esistenti di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, qualora non in possesso di autorizzazione allo scarico con esplicito rinnovo tacito, dovrà essere richiesto il rinnovo entro il 30/06/2019. La nuova autorizzazione rilasciata dovrà riportare le prescrizioni tecnico-amministrative per rendere esplicito il rinnovo tacito. Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico può essere sostituito dalla certificazione di cui all'art. 127 della Legge regionale 1/2015, redatta sull'apposito modello (Allegato B1).
9. Per le autorizzazioni di scarichi industriali assimilati ai domestici, industriali ed urbani, rilasciate in forma espressa ai sensi della L.319/76, cessano di valere alla data del 30/06/2019. I titolari degli scarichi sono tenuti a richiedere, entro il suddetto termine, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico mediante presentazione al SUAPE dell'istanza di AUA.
10. Per le autorizzazioni rilasciate ai sensi del Decreto, con validità quattro anni senza rinnovo tacito, i titolari degli scarichi industriali assimilati ai domestici, industriali ed urbani, sono tenuti a richiedere il rinnovo entro i termini dalle stesse indicate, mediante presentazione al SUAPE dell'istanza di AUA.

11. La Regione, l'AURI ed i Comuni provvedono alla realizzazione di adeguate campagne informative sul rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di cui al presente articolo, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori.
12. Per gli insediamenti la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse dal precedente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico; in tal caso si determina la condizione di "scarico nuovo" che sin dall'attivazione verrà assoggettato alle nuove disposizioni.
13. Qualora si intenda effettuare delle modificazioni che non producono variazioni quali-quantitative dello scarico, il titolare dello scarico è comunque tenuto a darne comunicazione all'autorità competente in materia di scarichi. La stessa autorità, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo riceutore, adotta, se del caso, i provvedimenti necessari.
14. Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento è in possesso di provvedimento di AUA in corso di validità, lo stesso è tenuto a dare comunicazione delle modifiche che intende effettuare secondo le modalità di cui all'art. 6 del DPR 59/2013.
15. Con riferimento e con le limitazioni a quanto previsto all'art. 101, comma 2 del Decreto, l'Autorità competente in materia di scarichi può fissare nell'atto autorizzativo, sentita ARPA e previa verifica della compatibilità complessiva degli scarichi insistenti sul corpo idrico riceutore e del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dello stesso al 2015, ovvero, nel caso di regime di proroga o di esenzione di cui all'art. 4 della Direttiva 2000/60/CE, con i tempi e modalità previste nel PTA2, valori limite di emissione diversi da quelli previsti dall'Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto, sempre comunque in relazione alle migliori tecniche disponibili per i casi in cui per comprovata impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili i valori limite previsti dallo stesso Allegato 5 non possano essere rispettati.
16. Al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal PTA2 e dei Piani di gestione di Distretto Idrografico, per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità ≥ 2.000 AE, e per gli impianti ≥ 10.000 AE recipitanti in aree sensibili così come definite dalla Deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2012 n.423 e successive modifiche e integrazioni, in sede di autorizzazione allo scarico l'Autorità competente in materia di scarichi fisserà il sistema di riferimento per il controllo degli scarichi per ciascun parametro delle tabelle 1 e 2 per il rispetto della concentrazione media annua.
Per gli scarichi di impianti di depurazione aventi capacità depurativa \geq a 2000 AE recipitanti in corpi idrici aventi necessità di particolare protezione (corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della Direttiva 76/160/CEE, ovvero per i corpi idrici designati per la vita dei pesci o in altre determinate aree regionali indicate con apposito atto della Giunta Regionale) è possibile applicare, in alternativa o in aggiunta ai limiti di concentrazione, l'obbligo del rispetto della percentuale di abbattimento, secondo quanto stabilito nelle singole autorizzazioni.
17. Per gli scarichi di acque reflue industriali recipitanti in bacini drenanti delle aree sensibili e nei bacini idrografici soggetti a specifici valori limite di fosforo e azoto così come definite con Deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2012 n.423, e successive modifiche e integrazioni, in sede di autorizzazione allo scarico l'Autorità competente in materia di scarichi fisserà i valori limite previsti, rispettivamente, dalla Tabella 3 nota 2 o dalla Tabella 6. Per gli scarichi esistenti nei casi di non rispetto dei valori limite di emissione per uno o entrambi i parametri azoto e fosforo di cui alla nota 2 alla tabella 3, il titolare dello scarico di acque reflue industriali recipitante in area sensibile deve presentare all'autorità competente, un

piano di risanamento con relative cadenze temporali che consenta il rispetto dei limiti di cui sopra per entrambi i parametri entro il termine del 30.06.2019.

Art. 7
Durata e rinnovo dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico, rilasciata, ovvero, rinnovata nell'ambito del provvedimento AUA, è valida per quindici anni a decorrere dalla data di rilascio dell'AUA medesima da parte del SUAPE territorialmente competente.
2. Il rinnovo dell'AUA avviene secondo le modalità previste dall'art. 5 del DPR 59/2013.
3. In tutti gli altri casi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto, l'autorizzazione ha una durata di quattro anni dalla data del rilascio e la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza; lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico industriale o industriale assimilato al domestico, il titolare dello scarico appartenente alla categoria delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2 del DM 18 aprile 2005, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all'autorità competente l'istanza di rinnovo semplificata, mediante procedura di AUA, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n.445, che attesti che sono rimaste immutate:
 - a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
 - b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
 - c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
 - d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche
 - e) la localizzazione dello scarico.
5. La modalità di rinnovo semplificata di cui al precedente comma 4 non si applica agli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 15.
6. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'articolo 15, la domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza ed il rinnovo deve avvenire in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza della precedente autorizzazione. Trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Art. 8

Monitoraggio e controllo degli scarichi

1. La Regione, l'AURI e ARPA Umbria, in riferimento a quanto riportato nel Sistema Informativo e Gestionale di cui all'articolo 25, definiscono il programma di monitoraggio degli scarichi che l'ARPA è tenuta ad attuare.
2. Il programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura, in via prioritaria, il controllo degli scarichi in relazione all'impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici.
3. L'ARPA Umbria annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo sulle acque reflue urbane e gli agglomerati identificati sul territorio regionale, nonché sulle attività produttive, quantificando carichi collettati/depurati e livello di miglioramento raggiunti a scala di unità territoriale/corpo idrico, conformemente ai criteri di valutazione nazionali, di reporting comunitari (WISE ecc.) e lo invia alla Regione, all'AURI e al nodo nazionale SINTAI presso ISPRA.
4. La Regione può concordare forme di controllo degli scarichi domestici, industriali e urbani, stipulando appositi protocolli interforze nell'ambito della L.4 aprile 2012 n. 35.
5. I controlli sono integrati dagli autocontrolli della conformità degli scarichi, eseguiti dai gestori SII, seguendo le specifiche contenute nell'apposito protocollo per il controllo degli scarichi delle acque reflue urbane.

Art. 9

Criteri per l'assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche

1. Gli scarichi delle acque reflue di attività di produzione di beni e prestazione di servizi, provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e da servizi igienici, cucine e mense, sono assimilati agli scarichi di acque reflue domestiche e, qualora in pubblica fognatura, ai sensi del precedente articolo 3 comma 3, non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione allo scarico. Nel caso di recapito non in pubblica fognatura è necessaria la domanda di autorizzazione allo scarico contenente la dichiarazione di assimilazione dello scarico.
2. Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali derivanti da:
 - A. Imprese dedito esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura.
Sono da ritenersi assimilate le acque reflue derivanti dalle strutture (magazzini, vasche, piazzali, ecc.) dove vengono svolte le operazioni strettamente legate alla coltivazione del fondo quali, ad esempio, la pulizia saltuaria di locali abitati al deposito materiali/magazzino nonché di mezzi/attrezzature.
 - B. Imprese dedito all'allevamento del bestiame.
Sono da ritenersi assimilate le acque reflue derivanti dal lavaggio delle attrezzature zootecniche connesse con l'allevamento (ad esempio sale di mungitura). Sono esclusi dall'assimilazione i reflui zootechinci, in quanto disciplinati dal D.M. 25.02.2016.
 - C. Imprese dedito oltre che alla coltivazione del fondo o all'attività di allevamento anche all'attività di trasformazione/valorizzazione della

produzione agricola.

Per tali imprese sono previsti i seguenti criteri di assimilazione:

- a) L'attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola deve essere inserita con carattere di normalità e complementarietà nel ciclo produttivo aziendale;
- b) la materia prima lavorata deve provenire in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità. È esclusa dall'assimilazione l'impresa che oltre a trasformare i prodotti provenienti dalla coltivazione dei propri fondi, trasformi/valorizzi anche prodotti conferiti da terzi in misura prevalente rispetto alla materia prima complessivamente lavorata.
In questa tipologia di imprese rientrano anche le acque reflue da caseifici e dalle cantine vitivinicole derivanti dal lavaggio delle attrezzature e dei locali di lavorazione con esclusione di reflui/residui che possono essere suscettibili di riutilizzo (ad esempio siero, salamoia, fecce, vinacce). Oltre alle acque reflue dei settori suddetti sono assimilate anche le acque di lavaggio connesse con la preparazione/commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e le acque di lavaggio delle olive.

Ai sensi dell'articolo 65 della L.28 dicembre 2015 n.221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari sono assimilate alle acque reflue domestiche ai soli fini dello scarico in pubblica fognatura. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricevitore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, a condizione che il gestore SII non ravvisi criticità nel sistema di depurazione, esclusivamente per le acque dei frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore SII in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

D. Impianti di acquacoltura e di piscicoltura.

I criteri da valutare per l'assimilazione sono la densità dell'allevamento, che deve essere pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua, o la portata d'acqua utilizzata che deve essere pari o inferiore a 50 l/s.

E. Acque reflue provenienti da attività termali.

Per le acque termali che presentano all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite con concentrazioni non superiori rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del 10%, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A, 5, 5/A e 5/B allegate alla presente direttiva.

Gli scarichi termali sono ammessi:

- a) in corpi idrici superficiali, purché la loro immersione nel corpo riceuttore non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed all'ambiente;

- b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche;
- c) in reti fognarie, purché vengano osservati i regolamenti emanati dal Gestore;
- d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche.

F. Acque reflue con caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche:

- a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 10;
 - b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono le attività di cui alla tabella 7A con le limitazioni indicate nella stessa tabella;
 - c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7B, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.
3. Gli scarichi delle acque reflue, provenienti dalle attività di cui al comma 2, punti A, B, C, D ed E, che recapitano in pubblica fognatura sono sempre ammessi e non necessitano di dichiarazione di autorizzazione e di assimilazione ma solo della richiesta di allaccio (Allegato B3).
 4. Per gli scarichi delle acque reflue, provenienti dalle attività di cui al comma 2, punti A, B, C, D ed E, che non recapitano in pubblica fognatura è necessaria la domanda di autorizzazione allo scarico contenente la dichiarazione di assimilazione dello scarico sull'apposito modello (Allegato B2).
 5. Per gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera a), che prima di ogni trattamento depurativo rispettano i criteri di cui alla tabella 10, deve essere presentata la dichiarazione di assimilazione sull'apposito modello (Allegato B2) in cui si attestino che le acque reflue prodotte presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 10 e, per i restanti parametri o sostanze, qualora presenti nello scarico, quelle di cui alla tabella 3, prima di ogni preventivo trattamento depurativo. La dichiarazione di assimilazione deve essere corredata da apposite analisi che attestino la conformità ai valori di tabella 10 e, se ricorrenti, di tabella 3. Nel caso di nuovi scarichi potrà essere fatto riferimento ai dati ed alla documentazione riferita agli scarichi provenienti dai processi produttivi e dagli stabilimenti industriali analoghi o alla più aggiornata letteratura tecnica di settore. In tale caso il titolare dello scarico ha l'obbligo di presentare, entro 180 giorni dall'effettiva attivazione dello scarico, pena la decadenza dell'assimilabilità e, se lo scarico non è in pubblica fognatura anche del provvedimento autorizzativo, certificato analitico per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte. Nel caso di scarichi che recapitano in pubblica fognatura non è necessaria la domanda di autorizzazione, nel caso di scarichi non in pubblica fognatura la dichiarazione di assimilazione deve essere contenuta nella domanda di autorizzazione allo scarico.
 6. Gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera b), derivanti dalle attività di cui alla tabella 7A, che non recapitano in pubblica fognatura, sono sempre ammessi e non necessitano di dichiarazione di assimilazione e della domanda di autorizzazione ma solo della richiesta di allaccio (Allegato B3).
 7. Gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera b), derivanti dalle attività di cui alla tabella 7A, che non recapitano in pubblica fognatura, necessitano di domanda di autorizzazione contenente la dichiarazione di assimilazione redatta sull'apposito modello (Allegato B2).
 8. Gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera c), provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7B, necessitano di dichiarazione di assimilazione redatta sull'apposito modello (Allegato B2), in cui si attesti che l'attività svolta rientra

tra quelle elencate nella tabella 7B e rispetta le limitazioni indicate nella stessa tabella. Nel caso di scarichi che recapitano in pubblica fognatura non è necessaria la domanda di autorizzazione ma solo della richiesta di allaccio (Allegato B3); nel caso di scarichi non in pubblica fognatura la dichiarazione di assimilazione deve essere contenuta nella domanda di autorizzazione allo scarico.

9. I Gestori tenuti alla dichiarazione di assimilazione, che si avvalgono dell'AUA, presentano la medesima al SUAPE del Comune territorialmente competente nell'ambito dell'istanza di AUA.
10. L'assimilazione di scarichi non in pubblica fognatura è automaticamente confermata con il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, a condizione che siano rimaste immutate tutte le condizioni di fatto e di luogo che hanno consentito l'assimilazione.
11. Il titolare dello scarico, che non si avvale dell'AUA, presenta la dichiarazione di assimilazione al gestore SII per il tramite del SUAPE. Il gestore SII provvede alla verifica della dichiarazione di assimilazione entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa, al SUAPE territorialmente competente. In tal caso la dichiarazione non necessita di rinnovo.
12. Tutti gli scarichi industriali assimilati alle acque reflue domestiche, recapitanti non in pubblica fognatura e quelli recapitanti in pubblica fognatura di cui al comma 2, punto F lettere a) e c), devono essere resi accessibili per il controllo, da parte dell'Autorità competente al controllo, mediante la predisposizione di un apposito punto di controllo prima dell'allaccio alla pubblica fognatura. Per le situazioni esistenti, ove sia accertata l'impossibilità tecnica di realizzare il punto di controllo, dovrà essere garantito un sistema alternativo di controllo dello scarico, avente caratteristiche permanenti ed adeguate alle necessità di controllo dell'Autorità competente al controllo. Sulla dichiarazione di assimilazione deve essere riportata l'ubicazione del punto di controllo.
13. L'assimilazione alle acque reflue domestiche non è comunque consentita nel caso di scarichi provenienti da stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze pericolose di cui all'art.15 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità.
14. Qualora vengano a mancare le condizioni di fatto e di luogo che hanno consentito l'assimilazione lo scarico diviene a tutti gli effetti uno scarico industriale.
15. La Regione e l'AURI promuovono adeguate campagne informative, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori, sul contenuto del presente articolo.

Art. 10

Scarichi delle acque reflue domestiche e industriali assimilate a quelle domestiche provenienti da insedimenti, installazioni e edifici isolati

1. Gli scarichi nuovi di acque reflue domestiche o industriali assimilate a quelle domestiche non in pubblica fognatura, provenienti da insedimenti, installazioni e edifici isolati, devono essere sottoposti ai sistemi di trattamento di cui alla tabella 11 allegata alla presente direttiva secondo i criteri fissati alla tabella 12 allegata alla stessa direttiva, in relazione alla natura dell'insediamento ed alla tipologia del recettore. Le indicazioni suddette sono relative sia ai sistemi individuali che agli altri sistemi pubblici e privati di cui all'articolo 100, comma 3 del Decreto.

2. Gli scarichi nuovi ed esistenti in acque superficiali di acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni e edifici sono soggetti ai valori limite di emissione previsti alla tabella 13 allegata alla presente direttiva. Gli scarichi nuovi ed esistenti di acque reflue industriali assimilate a quelle domestiche derivanti da insediamenti, installazioni e edifici isolati sono soggetti ai valori limite di emissione previsti alla tabella 13 e agli altri parametri previsti dalle tabelle 3 e 4 allegate alla presente direttiva, a seconda del recapito.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli scarichi nuovi ed esistenti di acque reflue domestiche ed industriali assimilate alle domestiche derivanti dagli insediamenti, installazioni e edifici isolati di consistenza < 50 AE.
4. I titolari degli scarichi nuovi ed esistenti di consistenza inferiore a 50 AE dovranno comunque garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal provvedimento di autorizzazione.
5. Per gli scarichi di consistenza compresa tra 50 e 199 AE, è obbligatoria l'effettuazione di almeno un autocontrollo annuale sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto nonché la tenuta di un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento.
6. Per gli scarichi di consistenza ≥ 200 AE, è obbligatoria l'effettuazione di almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto nonché la tenuta di un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento.
7. Al fine di dimensionare correttamente i sistemi di trattamento dei reflui si adottano i seguenti valori per il calcolo degli abitanti equivalenti:
- 8.

Casa di civile abitazione	1 AE per posto letto o 1 AE per camera con superficie fino a 14mq e 2 AE ogni camera sopra i 14 mq
Albergo, complesso ricettivo o residenze socio-sanitarie con soli posti letto	Come per le abitazioni civili ma oltre i 14 mq aggiungere 1 AE ogni 6 mq in più
Fabbriche e laboratori artigianali	1 AE ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività
Ditte e uffici commerciali	1 AE ogni 3 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività
Ristoranti e trattorie	1 AE ogni 3 posti (massima capacità ricettiva delle sale da pranzo 1,20 mq per persona)
Bar, circoli, club	1 AE ogni 7 persone con riferimento alla massima capacità dei locali
Scuole	1 AE ogni 10 posti banco
Cinema, stadi, teatri	1 AE ogni 30 posti
Case di caccia di ungulati	1 AE ogni 4 capi

Art. 11
Scarichi di acque reflue industriali

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 15 della presente direttiva, gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite di emissione adottati dal gestore SII.
2. Per gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie con impianto finale di trattamento che consente di rispettare i valori limite di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla presente direttiva, si applicano le disposizioni previste dalle norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori limite di emissione adottati dal gestore SII ed in assenza di queste, le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti.
3. Per gli scarichi esistenti di acque reflue industriali in rete fognaria non dotata di impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale, le acque reflue industriali dovranno rispettare i limiti di cui alla tabella 3 allegata alla presente direttiva, relativamente allo scarico in pubblica fognatura, ad eccezione dei parametri di cui alla tabella 5 per i quali dovranno essere rispettati i valori limite per lo scarico in acque superficiali. Per i nuovi scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria non dotata di impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale, le acque reflue industriali dovranno rispettare i limiti per tutti i parametri di cui alla tabella 3 allegata alla presente direttiva, relativamente allo scarico in corpo idrico superficiale.
4. Per gli scarichi esistenti di cui al comma 3, primo periodo, dovranno essere previsti dei tempi di adeguamento alle disposizioni del presente articolo da esplicitare nell'atto autorizzativo.
5. Gli scarichi di acque reflue industriali che scaricano in corpo idrico superficiale, devono rispettare i limiti di cui alla tabella 3 allegata alla presente direttiva relativamente allo scarico in acque superficiali e, qualora recapitanti in aree sensibili, ovvero in aree soggette a specifica protezione, anche i limiti specifici stabiliti per dette aree.
6. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano sul suolo, limitatamente alle fattispecie di cui all'art. 103 comma 1 lett. c) del Decreto, devono rispettare i limiti di cui alla Tabella 4 allegata alla presente direttiva.
7. È comunque vietato lo scarico sul suolo in presenza delle sostanze pericolose di cui all'articolo 15, comma 2.
8. Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Decreto l'autorità competente in materia di scarichi può autorizzare lo scarico nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, nel rispetto delle indicazioni tecniche di cui alla DGR 08 marzo 2010, n. 386.

Art. 12
Scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e nuclei abitati con popolazione inferiore a 2.000 AE

1. Gli scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati e nuclei abitati con popolazione < a 2.000 AE e che recapitano in acque superficiali, debbono essere sottoposti ad un trattamento appropriato secondo quanto disposto nei diversi casi dalla tabella 8 allegata alla presente Direttiva; gli stessi dovranno essere conformi ai valori limite fissati alla tabella 9 allegata alla stessa Direttiva.

2. Gli scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati e nuclei abitati con popolazione < a 2.000 AE, che per impossibilità tecnica o eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, recapitano sul suolo, debbono essere sottoposti ad un trattamento appropriato secondo quanto disposto nei diversi casi dalla tabella 8 allegata alla presente Direttiva e, per il combinato degli articoli 103 comma 1 lettera c) e 101 comma 2, del Decreto, devono rispettare i limiti fissati dalla tabella 9 allegata alla stessa Direttiva.
3. È comunque vietato lo scarico sul suolo in presenza delle sostanze pericolose di cui all'articolo 15, comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli scarichi provenienti da impianti di depurazione aventi potenzialità ≥ a 2000 AE.

Art. 13**Scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione ≥ a 2.000 AE**

1. Gli scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati con popolazione equivalente ≥ a 2.000 AE e che recapitano in acque superficiali, sono soggetti alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con quanto previsto dalla normativa statale e regionale di riferimento.
3. Gli scarichi debbono rispettare i valori limite di emissione di cui alla tabella 1 allegata alla presente direttiva e, per gli impianti ≥ 10.000 AE, nel caso di recapito in aree sensibili, anche quelli indicati alla Tabella 2, ovvero in aree soggette a specifica protezione anche quelli indicati alla Tabella 6, allegate alla stessa direttiva. Gli stessi limiti di emissione di Tabella 2 valgono anche per impianti di dimensione inferiore a 10.000 AE a servizio di agglomerati di consistenza ≥ 10.000 AE, insistenti in aree sensibili. Qualora le fognature raccolgano gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere rispettati anche i limiti degli altri parametri previsti alla Tabella 3 allegata alla presente direttiva.

Art. 14**Scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti**

1. Le modalità di scarico delle reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti verranno valutate nei singoli casi dall'Autorità competente in materia di scarichi prevedendo la possibilità di deroghe ai valori limite nel periodo di messa a regime degli impianti. Rimane salvo quanto previsto all'art.105 del Decreto.

Art. 15**Scarichi di sostanze pericolose**

1. Sono considerati scarichi di sostanze pericolose quelli che recapitano in rete fognaria o in corpi idrici superficiali derivanti dagli stabilimenti nei quali si svolgano attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze indicate nelle tabelle 3/A, 5, 5/A e 5/B, allegate alla presente direttiva e nei cui scarichi sia stata accertata la presenza di tali sostanze in quantità o in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento vigenti. Qualora dagli accertamenti effettuati dall'Autorità di controllo o dagli autocontrolli effettuati

dal titolare dello scarico, emerge la presenza di sostanze pericolose al disopra del limite di rilevabilità ed entro i valori limite di emissione, il titolare dello scarico dovrà presentare, entro 60 giorni dall'accertamento della presenza di sostanze pericolose, all'Autorità competente, tramite il SUAPE del Comune territorialmente competente, l'istanza di AUA, per lo scarico di sostanze pericolose. Tale richiesta non deve essere presentata per tutti quei casi in cui la sostanza pericolosa rilevata sia già presente nelle acque di approvvigionamento a concentrazioni confrontabili con quelle rilevate nello scarico.

2. È fatto divieto di scaricare nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee le sostanze pericolose indicate al punto 2.1 dell'Allegato V alla Parte III del Decreto.

3. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:

- a) Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in materia di scarichi in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti impediscono o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela delle Acque, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori limite di emissione più restrittivi di quelli fissati.
- b) Per le sostanze di cui alla tabella 3/A allegata alla presente direttiva, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1, sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto.
- c) Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze delle tabelle 5, 5/A e 5/B, allegate alla presente direttiva, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'AIA di cui alla Parte seconda del Decreto e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'Autorità competente in materia di scarichi può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze delle tabelle 5, 5/A e 5/B, allegate alla presente direttiva siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'art. 124, comma 2, secondo periodo del Decreto, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alle tabelle 5, 5/A e 5/B, della presente Direttiva, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente in materia di scarichi ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 allegata alla presente direttiva per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate nelle più volte citate tabelle 5, 5/A e 5/B, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
- d) L'autorità competente in materia di scarichi per le sostanze di cui alle tabelle 3/A, 5, 5/A e 5/B, allegate alla presente direttiva, derivanti dai cicli produttivi indicati nelle tabelle medesime, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

4. I Gestori in possesso di AUA contenente l'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'Autorità competente in materia di AUA, la quale potrà procedere

all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione unica ambientale.

Art. 16

Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane

1. È vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti, fatte salve le deroghe previste ai commi 3, 4, 5 e 6.
2. La rete fognaria o condotta dedicata che raccoglie uno o più scarichi di acque reflue derivanti da attività di smaltimento/recupero di rifiuti inviandoli agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, dà luogo a "scarichi di acque reflue industriali" ovvero a "scarichi di sostanze pericolose", da disciplinarsi secondo le disposizioni previste per gli scarichi in rete fognaria, richiamate all'art. 11.
3. L'Autorità competente può autorizzare, ai sensi e con le procedure previste dalla vigente normativa in materia di rifiuti, il gestore di un impianto di trattamento di acque reflue urbane a svolgere attività di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi nel medesimo impianto in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento dello stesso. Resta inteso, in ogni caso, che l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, per le sue caratteristiche dimensionali e tecniche, deve avere capacità depurativa adeguata e deve garantire allo scarico finale il rispetto dei valori limite di emissione di cui alle tabelle 1, 2 e 3, allegate alla presente direttiva. Rientrano in questa fattispecie gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane dotati di una o più sezioni per il pretrattamento dei rifiuti liquidi provenienti da mezzi mobili, inserite funzionalmente nel complesso dell'impianto stesso, rispetto alle quali il gestore sia autorizzato, ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti, ad esercitare operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti. L'Autorità competente, ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, si attiene alle seguenti disposizioni:
 - a) I rifiuti liquidi per essere ammessi nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane devono essere compatibili con il processo depurativo.
 - b) Dovrà essere verificato il soddisfacimento delle condizioni di cui al punto 1.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto ed il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori interessati dagli scarichi dei predetti impianti. Tali valutazioni dovranno avere a riferimento anche le sostanze pericolose di cui all'articolo 15.
 - c) Al trattamento biologico possono essere ammessi solo i rifiuti liquidi non pericolosi con concentrazioni inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente per lo scarico delle acque reflue in rete fognaria per i seguenti parametri: metalli pesanti, oli minerali, solventi organici azotati ed aromatici, composti organici alogenati, pesticidi fosforati e clorurati.
 - d) Il trattamento e l'immissione dei rifiuti liquidi nell'impianto devono avvenire attraverso sistemi dedicati tali da garantire, in ogni condizione, le operazioni di ispezione e campionamento da parte degli enti di controllo.
 - e) I fanghi liquidi o semiliquidi derivanti dalla depurazione delle acque reflue possono essere trattati negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane solo se compatibili con il processo depurativo; la compatibilità in questo caso è determinata dalla natura biologica. La loro immissione, da attuarsi di norma nella "linea di trattamento fanghi" degli impianti medesimi, ed all'idoneo dimensionamento della stessa linea. Le operazioni di conferimento dei rifiuti liquidi dovranno essere realizzate in modo da garantire le esigenze di cui alla lett. d).

f) Al fine di migliorare l'efficienza depurativa dell'impianto, è ammesso l'inoculo di fanghi attivi, provenienti da altri impianti di depurazione.
Tale conferimento non necessita di alcuna autorizzazione.

g) L'autorizzazione, rilasciata ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti, si configura come autorizzazione al gestore ad esercitare operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti. Al riguardo si precisa quanto segue:

D) Il Gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane è autorizzato ad esercitare le operazioni di smaltimento dei rifiuti liquidi in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento. Ferme restando le condizioni di cui alla lett. a) e seguenti, l'autorizzazione, deve contemplare, fra l'altro, le condizioni e le prescrizioni attinenti i requisiti tecnici e la compatibilità delle attrezzature utilizzate ai tipi ed alla quantità massima di rifiuti liquidi da smaltire, nonché i metodi di trattamento previsti.

II) Qualora si renda necessario eseguire interventi, ovvero realizzare opere ovvero installare attrezzature per l'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti di cui al punto I), il titolare dell'impianto è tenuto ad acquisire l'autorizzazione prevista dalla vigente normativa in materia di rifiuti riferita soltanto alle opere medesime e non al complesso dell'impianto delle acque reflue urbane.

4. Il Gestore è comunque autorizzato ad accettare i seguenti materiali:
 - a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettano i valori limite per lo scarico in rete fognaria;
 - b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria dei sistemi di trattamento di acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di cui all'art. 10;
 - c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria delle reti fognarie, nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento delle medesime non risulti realizzabile sotto il profilo tecnico o economico. In quest'ambito, pertanto, rientrano i "fanghi biologici di supero" derivanti dagli impianti di depurazione dei reflui urbani privi anche temporaneamente di linee di digestione/disidratazione dei fanghi in quanto non giustificabili in termini tecnico-economici, di norma conferiti negli impianti di potenziatalità medio grandi dotati delle linee complete di trattamento fanghi.
5. Il rispetto dei valori limite per lo scarico in rete fognaria è previsto soltanto per i rifiuti costituiti da acque reflue di cui al comma 4, lett. a). Ai materiali di cui al comma 4, lett. b) e c) non si applicano i predetti valori limite. Resta fermo, in ogni caso, che l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, per le sue caratteristiche dimensionali e tecniche, deve avere capacità depurativa adeguata e deve garantire allo scarico finale il rispetto dei valori limite di emissione.
6. Per il trattamento dei rifiuti di cui al comma 4, lettere a), b) e c), il gestore è tenuto ad effettuare una "comunicazione preventiva" alla Regione contenente le informazioni sulla capacità residua di trattamento dell'impianto, sulle modalità di immissione dei rifiuti e dei materiali nell'impianto delle acque reflue urbane, sui metodi di pretrattamento adottati, sulle caratteristiche e sulla quantità dei rifiuti da trattare. La Regione può vietare il trattamento di alcune categorie di rifiuti o ridurne i quantitativi. Ai fini delle predette valutazioni, finalizzate, se del caso, a fissare condizioni e prescrizioni sulle diverse operazioni svolte, la Regione tiene conto delle indicazioni di cui al comma 3 lett. b).
7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si precisa quanto segue:
 - a) I gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in esercizio, qualora in possesso dell'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti liquidi, ai sensi delle previgenti disposizioni regionali, si adeguano alla presente disciplina allo scadere dell'autorizzazione in essere;

- per le nuove autorizzazioni la stessa disciplina trova immediata applicazione.
- b) I gestori, qualora in possesso dell'autorizzazione al trattamento dei rifiuti liquidi, compresi i materiali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, non sono soggetti a nessun nuovo obbligo fino alla scadenza dell'autorizzazione. Successivamente a tale data si applicano le nuove disposizioni secondo le indicazioni procedurali dettate dalla Regione.
 - c) I gestori degli impianti di trattamento rifiuti liquidi non in possesso dell'autorizzazione prevista dalla vigente normativa in materia di rifiuti, qualora intendano trattare i soli materiali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, sono tenuti a presentare la comunicazione di cui al comma 6 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva completa delle relative informazioni. La Regione ne verifica la coerenza secondo le nuove disposizioni e definisce, se del caso, le prescrizioni e le limitazioni alle quali condizionare l'attività ovvero il divieto di trattamento di specifiche categorie di rifiuti.
8. In ogni caso l'attività di trattamento di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 può essere consentita quando la stessa non comprometta il riutilizzo delle acque reflue.
 9. È vietata l'immissione di rifiuti liquidi tramite mezzi mobili in altre parti della rete fognaria.

Art. 17

Scarichi delle acque reflue di dilavamento

1. I titolari delle sotto riportate attività hanno l'obbligo di gestire le acque reflue di dilavamento, così come definite all'articolo 2, comma 1, lett. f), della presente direttiva:
 - a) attività di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del Decreto;
 - b) stazioni di distribuzione di carburanti;
 - c) depositi all'ingrosso di sostanze pericolose non ricomprese nelle attività di cui alla lett. a);
 - d) stabilimenti di lavorazione di oli minerali non ricompresi nelle attività di cui alla lett. a);
 - e) centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
 - f) depositi e impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui alla lett. a).
2. Le acque reflue di dilavamento, come definite all'articolo 2, comma 1, lett. f), provenienti dalle attività di cui al comma 1 sono considerate a tutti gli effetti acque reflue industriali e quindi sottoposte ad autorizzazione. In tale ambito ciascun titolare valuterà i quantitativi di acque reflue di dilavamento prodotti verificando se gli stessi sono limitati alle acque di prima pioggia o relativi ad una durata superiore nel corso dell'evento meteorico. Sempre in tale ambito, con riferimento al recapito finale, verranno definite le eventuali modalità di trattamento.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le superfici impermeabili scoperte delle attività di cui al comma 1, adibite esclusivamente a parcheggio o transito di veicoli non direttamente connesse all'attività svolta.

4. I nuovi insediamenti di cui al comma 1 sono adeguati alle disposizioni del presente articolo fin dalla loro attivazione. I titolari degli insediamenti esistenti soggetti alle disposizioni del presente articolo, provvedono a presentare, entro il 30 giugno 2019, istanza di autorizzazione per lo scarico di acque reflue di dilavamento e gli impianti dovranno essere adeguati entro 12 mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione fermo restando specifiche prescrizioni temporali impartite con l'atto autorizzativo.

Art. 18

Scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie miste

1. Per le reti fognarie miste le portate di supero da recapitare nei ricettori finali, in periodo di pioggia, sono definite sulla base delle esigenze idrauliche e ambientali del recettore, in accordo con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici definiti dal Piano di Tutela delle Acque (PTA).
2. Nella progettazione delle reti fognarie miste i parametri di riferimento, per quanto possibile, dovranno essere validati da studi specifici. In via generale le portate nere diluite devono essere commisurate a 3÷5 volte le portate nere medie; ne consegue che nell'impianto di trattamento saranno convogliate portate di pioggia pari a 2÷4 volte le portate nere medie.
3. Al fine di evitare lo sfioro degli scolmatori delle reti unitarie in condizioni di tempo secco, il valore della portata di sfioro dovrà comunque essere maggiore almeno del 30% della portata massima.
4. Le portate di soglia devono essere definite avendo a riferimento i seguenti coefficienti:
 - a) maggiore o uguale a 3 per gli scaricatori/scolmatori posizionati lungo la rete fognaria;
 - b) compreso nell'intervallo 2÷4 per gli scaricatori ubicati in testa agli impianti di trattamento.
5. La gestione degli scaricatori di piena è a carico del gestore SII che è tenuto -ad inviare alla Regione un elenco con relativo posizionamento georeferenziato, per l'inserimento nel catasto di cui al successivo art.25, degli scaricatori di piena esistenti; per ogni scaricatore dovranno essere indicate le condizioni di funzionamento e gestionali. L'aggiornamento dell'elenco avviene a cadenza biennale e comunque in occasione dell'aggiornamento dell'analisi pressioni. Per i nuovi scaricatori di piena installati dovrà essere inviata una comunicazione alla Regione allegando le informazioni di cui sopra. Agli scarichi occasionali, in caso di pioggia, in corpo idrico superficiale non si applicano i valori limite di emissione previsti dalla tabella 3 allegata alla presente direttiva.
6. Ai fini del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali, gli agglomerati di dimensione $\geq 10.000 \text{ AE}$ forniti da reti fognarie unitarie, devono essere dotati di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia derivanti dagli scaricatori di piena. La progettazione, realizzazione e gestione verranno definite in opportuni accordi tra Regione, AURI e Comuni. I sistemi progettati dovranno avere a riferimento il contenimento delle acque di prima pioggia attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima pioggia). Ad evento meteorico esaurito deve essere attivato il loro successivo svuotamento nell'ambito delle 48/72 ore successive all'ultimo evento piovoso con l'invio delle acque all'impianto di trattamento.
7. Gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie miste possono avere recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, quando sia accertata la non disponibilità di altri corpi recettori. I nuovi scarichi sul suolo degli scaricatori di piena sottesi ad aree a prevalente

destinazione commerciale/industriale connessi ad agglomerati di qualunque consistenza, sono di norma vietati. Lo scarico sul suolo è subordinato all'adozione delle misure per la gestione delle acque di prima pioggia anche attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima pioggia). Agli scarichi sul suolo di cui al presente comma non si applicano i valori limite di emissione previsti alla tabella a 4 allegata alla presente direttiva.

8. I punti di scarico degli sfioratori di piena delle condotte fognarie miste non devono essere autorizzati, a condizione che la loro realizzazione sia inserita nel sistema informativo regionale di cui al successivo articolo 25.

Art. 19

Scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate e da altre condotte separate

1. Per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate a servizio di agglomerati ≥ 2.000 AE, il Comune dovrà provvedere, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, ad inviare alla Regione un elenco degli stessi, indicando per ogni scarico le caratteristiche tecnico-costruttive della rete fognaria, comprese quelle degli eventuali dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, la delimitazione, la superficie e le caratteristiche del bacino scolante afferente alla fognatura stessa nonché l'ubicazione dello scarico, da esprimersi di norma anche come coordinate geografiche. A tali scarichi non si applicano i valori limite di emissione previsti dalla tabella 3 allegata alla presente direttiva.
2. Qualora i dispositivi per le acque di prima pioggia prevedano il convogliamento delle stesse nella "rete nera", il Comune dovrà richiedere il relativo parere al gestore SII.
3. Ai fini del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali, gli agglomerati con popolazione ≥ 10.000 AE forniti da reti fognarie separate, devono essere dotati di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia. La progettazione, realizzazione e gestione verranno definite in opportuni accordi tra Regione, AURI e Comuni. I sistemi progettati dovranno avere a riferimento il contenimento delle acque di prima pioggia attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima pioggia). Ad evento meteorico esaurito deve essere attivato il loro successivo svuotamento nell'ambito delle 48/72 ore successive all'ultimo evento piovoso con l'invio delle acque all'impianto di trattamento.
4. Le acque meteoriche di dilavamento provenienti da "altre condotte separate" così come definite all'articolo 2, comma 1, lett. 1), vengono disciplinate esclusivamente per le nuove infrastrutture nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La VIA potrà contenere le prescrizioni specifiche, da parte dell'Autorità competente in materia di scarichi, per l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento, compresa la eventuale necessità di gestione delle acque di prima pioggia, tenendo ai riferimenti quanto previsto nel Piano di Tutela delle Acque al fine del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati dall'immissione.

Art. 20

Scarichi di emergenza e fermo impianto

1. I punti di scarico a servizio di stazioni di sollevamento di acque reflue urbane che si attivano solo in casi eccezionali dovuti alla rottura di tutte le pompe, comprese quelle di riserva di analogia portata che dovranno essere sempre presenti, o di altri eventi non prevedibili, ovvero per interruzione della fornitura di energia elettrica da parte del gestore elettrico, non devono essere autorizzati. In tal caso il gestore SII è però obbligato a comunicare tempestivamente all'ARPA l'eventuale attivazione dello scarico.
2. Nei casi in cui gli impianti di depurazione di acque reflue urbane e di acque reflue industriali abbiano degli arresti temporanei di trattamento per effettuare manutenzioni straordinarie o per interruzione della fornitura di energia elettrica da parte del gestore elettrico, il gestore SII ha l'obbligo di comunicare, anticipatamente qualora possibile, tale evento all'ARPA. Le manutenzioni ordinarie che prevedono il fermo impianto, dovranno essere sempre comunque comunicate all'ARPA, al fine della eventuale adozione di misure di attenuazione. I tempi tecnici dell'arresto dovranno essere quelli strettamente necessari all'effettuazione delle suddette operazioni e comunque minimizzati il più possibile. Nel periodo di interruzione della funzionalità di tali impianti non può essere introdotto nel processo di depurazione alcun tipo di rifiuto compresi quelli di cui all'articolo 16.
3. Ai casi di cui ai commi 1 e 2 agli scarichi non si applicano i valori limite di emissione di cui alle tabelle allegate alla presente direttiva e gli eventuali valori limite di emissione previsti nell'autorizzazione allo scarico.

Art. 21

Scarichi di acque di raffreddamento

1. Le acque di raffreddamento, come definite all'articolo 2, comma 1, lett. d), ai fini della loro classificazione sono da ritenersi comprese nella definizione di "acque reflue industriali" in quanto diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento e pertanto il loro scarico deve essere sempre autorizzato.
2. È fatto obbligo di riciclo delle acque utilizzate esclusivamente a scopo di raffreddamento ed è ammesso un reintegro massimo del 20% al netto della frazione evaporata, a meno di impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili da dimostrare mediante perizia tecnica.
3. La scelta del recettore idoneo per lo scarico delle acque di raffreddamento dovrà essere effettuata dal titolare dello scarico congiuntamente alla Regione.
4. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali che contengono le sostanze di cui alla tabella 5 allegata alla presente direttiva (ad eccezione delle sostanze numero 11, 13, 14) prima del loro trattamento per adeguarli ai limiti previsti dalla presente direttiva.
5. L'Autorità competente in materia di scarichi, in sede di autorizzazione di nuovi impianti, prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4. Per gli impianti pre-esistenti, le acque di raffreddamento possono essere convogliate verso il corpo idrico recettore tramite un unico scarico, a condizione sia posto in essere un sistema di sorveglianza dello scarico che consenta la sistematica rilevazione e verifica dei limiti a monte del punto di miscelazione.

6. I nuovi insediamenti sono adeguati alle disposizioni del presente articolo fin dalla loro attivazione. Per i titolari degli insediamenti esistenti soggetti alle disposizioni del presente articolo, nell'atto autorizzativo allo scarico verranno definiti i tempi di adeguamento che non potranno essere superiori a 180 giorni dalla data del rinnovo.

Art. 22

Approvazione progetti impianti di depurazione per acque reflue urbane

1. Fatte salve le disposizioni in materia di impatto ambientale, l'AURI provvede all'approvazione dei progetti di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue urbane relativi al Servizio Idrico Integrato previa convocazione di apposita conferenza di servizi a cui partecipano almeno i rappresentanti di Regione, Comune/i, gestore SII, ARPA, Azienda Sanitaria Locale.
2. L'approvazione dei progetti conformi alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi sostituisce ad ogni effetto nulla osta, pareri, assensi, autorizzazioni e concessioni di organi regionali e comunali compresa l'autorizzazione provvisoria allo scarico che decorre dal momento dell'attivazione dello stesso.
3. Nell'atto di approvazione dovranno essere indicate, tra l'altro, specifiche prescrizioni per la gestione della fase provvisoria prima della messa a regime dell'impianto. In tale periodo è consentita la concessione di deroghe ai valori limite previsti per legge.
4. Per gli impianti di trattamento di acque reflue urbane oggetto di adeguamento e/o potenziamento, durante la fase di adeguamento è consentita la concessione di deroghe ai valori limite previsti per legge.
5. Durante la fase di adeguamento di cui al precedente comma 4, qualora non vengano rispettati i valori limite previsti dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente direttiva, è fatto divieto di conferimento all'impianto di rifiuti di cui all'articolo 16, ad eccezione dei rifiuti di cui al comma 4, lett. b) e c) del medesimo articolo, ed è fatto divieto all'AURI di concedere nuove deroghe per lo scarico in pubblica fognatura.

Art. 23

Utilizzo delle acque reflue domestiche a scopo irriguo presso lo stesso impianto che le ha prodotte

1. Il riutilizzo delle acque reflue domestiche a scopo irriguo, nel sito di produzione, è consentito alle seguenti condizioni:
 - a) siano state preventivamente sottoposte ad un trattamento appropriato tale da garantire il rispetto dei valori limite previsti dalla tabella 4 allegata alla presente direttiva per lo scarico sul suolo;
 - b) siano riutilizzate esclusivamente sui terreni di proprietà del titolare dello scarico;
 - c) non siano utilizzate su colture da consumarsi crude o dopo trattamento fisico o chimico, pascoli di bestiame, spazi pubblici o comunque aperti al pubblico.
2. Qualora non venga effettuato il riutilizzo dell'intera portata trattata, l'impianto deve prevedere uno scarico alternativo delle acque reflue trattate. Lo scarico alternativo deve essere conforme alle disposizioni contenute nella presente direttiva.
3. Lo stoccaggio delle acque reflue dovrà avvenire in contenitori a tenuta interrati.

Art. 24

Disposizioni specifiche relative ai Piani Stralcio

- È fatto salvo quanto riportato nei piani stralcio del lago Trasimeno e del lago di Piediluco, ricompresi nel Piano di Gestione Distretto Idrografico Appennino Centrale, e in tutte le norme e le disposizioni specifiche in materia, laddove contenenti indicazioni più restrittive di quelle previste dalla presente direttiva.

Art. 25

Sistema Informativo e Gestionale Regionale per la regolazione degli scarichi civili e industriali

- È istituito il “Sistema Informativo e Gestionale Regionale per la regolazione degli scarichi civili e industriali”.
- Il Sistema è la banca dati utile ai fini autorizzativi, di controllo e per le attività di reporting, di tutti gli scarichi civili e industriali in pubblica fognatura e non; lo strumento integrerà le potenzialità dell’attuale “catasto scarichi” con il sistema cartografico “data mapping system”.
- Il Sistema si interfaccia con la procedura di rilascio delle Autorizzazioni Ambientali.
- Il Sistema informativo è operante in rete.
- Il Sistema deve contenere le informazioni relative agli scarichi di:
 - acque reflue urbane;
 - acque reflue industriali;
 - acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
 - acque reflue domestiche ;
 - scaricatori di piena.
- Le informazioni base previste nel sistema sono le seguenti:
 - anagrafica del soggetto autorizzato e data di autorizzazione/innovo;
 - localizzazione georeferenziata dello scarico;
 - sistemi di trattamento esistenti;
 - natura ed entità dello scarico;
 - pareri e prescrizioni;
 - limiti di emissione autorizzati;
 - punti di ispezione e campionamento georeferenziati;
 - sistemi di controllo e campionamento (portate, autocampionatori, ecc.);
 - controlli e sopralluoghi.
- Il Sistema si compone di sezioni principali ed ausiliarie:
 - Sezioni principali:

- Sezione anagrafica in cui sono riportate le informazioni anagrafiche del soggetto che richiede l'autorizzazione, e le informazioni di base riferibili all'autorizzazione;
 - Sezione impianti in cui sono riportate le informazioni riguardanti i depuratori di acque reflue urbane, industriali e domestiche e i riferimenti alla sezione anagrafica;
 - Sezione scarichi in cui sono riportate le informazioni riguardanti gli scarichi autorizzati di acque reflue urbane, industriali, assimilate alle domestiche e domestiche, oltre ai riferimenti alla sezione anagrafica ed eventualmente alla sezione degli impianti.
- II) Sezioni ausiliarie:
- Sezione qualità scarico in cui è contenuta la caratterizzazione qualitativa dello scarico così come riportata nella documentazione relativa all'autorizzazione;
 - Sezione sostanze pericolose in cui vengono riportate in dettaglio le informazioni sulle sostanze pericolose così come riportate nella documentazione relativa all'autorizzazione;
 - Sezione smaltimento fanghi in cui sono riportate le informazioni essenziali sullo smaltimento di eventuali fanghi di depurazione;
 - Sezione rifiuti liquidi in cui sono riportate le informazioni essenziali sullo smaltimento di eventuali rifiuti liquidi.
- III) Sezione di dialogo con il sistema “agglomerati”. In questa sezione i gestori dei servizi idrici integrati sono obbligati ad aggiornare il quadro cartografico dei sistemi fognari-depurativi.
8. Il Sistema è lo strumento unico operativo per la gestione ed il controllo delle pratiche autorizzative di tutti i soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni e concorre alla semplificazione amministrativa e all'innovazione tecnologica, con riduzione degli adempimenti amministrativi e dei tempi di rilascio.
9. L'autorità competente in materia di scarichi è obbligata all'utilizzo del Sistema provvedendo al popolamento e continuo aggiornamento dello stesso per quanto attiene alle informazioni di propria competenza.
10. Il Sistema è strutturato per garantire la compatibilità e dialogare con il Centro Documentazione Acque.
11. Il Sistema è, altresì, lo strumento di informazione all'utente sullo stato della pratica autorizzativa, secondo il principio della trasparenza cui devono ispirarsi tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Art. 26
Sanzioni

1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dall'art.135 del Decreto legislativo è attribuita alla Regione, o all'AURI nel caso di scarichi in pubblica fognatura.
2. Nelle more dell'emersione del Regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio regionale e riassegnati alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico si applicano le misure previste dall'art.130 del Decreto legislativo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso decreto.

Art. 27

Norma transitoria

1. Nelle more dell'entrata in vigore del Sistema informativo e gestionale regionale per la regolazione degli scarichi civili e industriali" di cui alla misura B-20 del Piano di Tutela delle Acque – aggiornamento 2016-2021:
 - le domande di autorizzazione allo scarico, ovvero il loro rinnovo, sono ritenute valide ai sensi del Decreto esclusivamente se presentate e correttamente compilate sui modelli allegati alla presente Direttiva Tecnica e devono essere corredate della documentazione integrativa richiesta per lo specifico scarico di cui si chiede l'autorizzazione. Il mancato utilizzo della modulistica e degli allegati comporta l'invalidità di qualsiasi autorizzazione non correttamente rilasciata. Per le autorizzazioni contenute in procedura AUA è fatto obbligo della trasmissione all'Autorità competente in materia di scarichi di copia del provvedimento di rilascio dell'AUA da parte del SUAPE, pena la decadenza dell'autorizzazione allo scarico;
 - ai fini dei controlli, inclusa l'attività di reporting imposta dalle Direttive comunitarie 91/271/CEE e 2000/60/CE copia di tutte le autorizzazioni allo scarico, le AUA e le certificazioni sostitutive in materia di scarichi cui alla LR 1/15 sono trasmesse in copia, da parte dell'autorità depositaria delle medesime, ad ARPA Umbria, per le finalità di legge (reporting UE, analisi pressioni, aggiornamento agglomerati).
2. I procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, avviati prima della entrata in vigore della LR 1/2015, possono essere conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi. È fatta comunque salva la facoltà dei titolari degli scarichi di avvalersi, secondo quanto stabilito dalla LR 1/15, della certificazione di cui all'art. 127 della suddetta Legge regionale.
3. Le istanze di rinnovo presentate, entro il 30 giugno 2019, ai sensi dell'art.6 comma 8 della presente direttiva, possono essere avviate ai sensi delle norme previgenti all'entrata in vigore della LR 1/2015. È fatta comunque salva la facoltà dei titolari degli scarichi di avvalersi, secondo quanto stabilito dalla LR 1/15, della certificazione di cui all'art. 127 della suddetta Legge regionale.
4. I procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, industriali e urbane, avviati prima della entrata in vigore del DPR 13 marzo 2013 n. 59, sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.
5. L'AUA è richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
6. Per le attività esistenti che generano acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. F, punti b) e c), non più comprese nelle tabelle 7A e 7B indicate alla presente direttiva, in quanto eliminate per effetto di precisazioni giuridiche al DPR 227/2011, il titolare dell'attività provvede ad adeguare l'autorizzazione allo scarico entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. L'autorità competente in materia di scarichi provvede a darne comunicazione alle associazioni di categoria.

Art. 28
Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dalla presente direttiva si applica il Decreto e il DPR 13 marzo 2013 n.59.
2. Le prescrizioni relative agli impianti di depurazione di acque reflue urbane ed agli scarichi di acque reflue industriali di cui alla presente direttiva si intendono automaticamente integrate nelle autorizzazioni già rilasciate, fermo restando i tempi di adeguamento previsti dalla presente direttiva.
3. Le disposizioni contenute nella presente direttiva entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

ALLEGATO A

SCHEDE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

SCHEDA A – SCARICHI DI ACQUE REFLUE**A.1 Quadro sinottico degli scarichi finali**

che nell'impianto/stabilimento/attività sono presenti i seguenti scarichi, indicati sulla planimetria allegata, così come riportato nel quadro sinottico

TIPOLOGIA DELLE ACQUE REFLUE CONVOGLIATE AI DIVERSI SCARICHI		TIPOLOGIA DI RECAPITO PER CIASCUNO SCARICO (E=ESISTENTE e N=Nuovo) (Numero identificativo scarico = 1,2,3...)			TIPOLOGIA RICHIESTA SPECIFICA E SCARICHI INTERESSATI		
		Acque superficiali	Suolo ¹ o strati superficiali del sottosuolo	Acque ² sotterranee	Rilascio	Modifica sostanziale	Rinnovo
Industriali	Rete fognaria	es. E1, N1			es. N1		es. E1
Industriali assimilate alle domestiche	es. E2						es. E2
Domestiche							
Urbane							
Altre tipologie (ad es. meteoriche, scambio termico, ecc.)							

¹ specificare le condizioni di deroga di cui all'articolo 103 del Codice dell'ambiente

² specificare le condizioni di deroga di cui all'articolo 104 del Codice dell'ambiente

A.2 Ciclo produttivo e utilizzo dell'acqua

<input type="checkbox"/>	1	Descrizione attività	<input type="checkbox"/> Industriale	<input type="checkbox"/> Artigianale	<input type="checkbox"/> Commerciale	<input type="checkbox"/> Servizio	<input type="checkbox"/> Altro [specificare]
<input type="checkbox"/>	2	Descrizione del ciclo produttivo	Descrizione sintetica del ciclo produttivo e dell'utilizzo dell'acqua <i>(da non compilare nel caso di usi civili)</i>				
<input type="checkbox"/>	3	Materie lavorate, prodotte, utilizzate	elencare le materie prime, gli additivi, i catalizzatori, i prodotti intermedi, i prodotti finiti <i>(compilazione alternativa alle tabelle 4.3.1 e 4.3.2 della parte generale)</i>				

(*) Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle specifiche discipline regionali sono contrassegnate con l'asterisco

A.3. Quadro dei prelievi

- Non viene effettuato alcun prelievo idrico
- Il prelievo idrico relativo all'insediamento in esame viene effettuato nelle modalità specificate nel seguente quadro sinottico:

FONTE	DENOMINAZIONE /CODICE	COORDINATE GAUSS-BOAGA	DATI CONCESSIONE AL PRELIEVO	PRELIEVO MASSIMO AUTORIZZATO	PRELIEVO MEDIO EFFETTIVO	UTILIZZAZIONE (*)			Riuso	QT. RUTILIZZATA
						%	%	%		
Sorgenti			Ente, data, n° concessione	mc / anno	mc / anno	%	%	%	Sì / No	mc / anno
Acquedotto										
Corpo idrico superficiale										
Pozzi										
Altro [specificare]										

Presenza di contatori Sì No

A.4. Descrizione dei punti di scarico
come riportati nel quadro sinottico degli scarichi finali (A.1) del modulo – (sezione da redigere per ciascun punto di scarico finale)

1	Coordinate Gauss-Boaga			
2	Destinazione dello scarico	Indicare se acque superficiali / fognatura / suolo o strati superficiali del sottosuolo / acque sotterranee / altro Indicare la denominazione/codice del recapito (nel solo caso di acque superficiali ed eventualmente in rete fognaria)		se periodico, indicare la frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno)
3	Modalità di scarico	Indicare se continuo / saltuario / periodico		
4	Quantità di acqua reflua scaricata	Portata media Portata massima Volume massimo Misuratore di portata	I/s oppure mc/h I/s oppure mc/h mc/giorno e mc/anno Indicare se presente	
5	Scarichi in forma associata	Nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
		Se nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti, fornire le seguenti informazioni per ogni stabilimento i cui reflui confluiscono nello scarico		
		Ragione sociale _____		
		Partita IVA _____		
		Indirizzo _____		
		Codice ATTECO attività produttiva		
		Tipologia di acque reflue che recapitano nello scarico		
		<input type="checkbox"/> Domestico <input type="checkbox"/> Assimilabile al domestico <input type="checkbox"/> Industriale <input type="checkbox"/> Altro		

	Portata media giornaliera _____	Volume annuo (mc/anno) _____	
Sistema di pre-trattamento			
<input type="checkbox"/> Nessuno <input type="checkbox"/> Fisico <input type="checkbox"/> Chimico <input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> Altro [specificare] _____			
Presenza di pozzetto/i di ispezione	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
Lo scarico terminale è costituito dai seguenti scarichi parziali			
	<input type="checkbox"/> Acque reflue industriali da processi produttivi <input type="checkbox"/> Acque reflue industriali di raffreddamento <input type="checkbox"/> Acque reflue industriali di lavaggio <input type="checkbox"/> Acque reflue di dilavamento <input type="checkbox"/> Acque reflue domestiche <input type="checkbox"/> Acque reflue assimilate <input type="checkbox"/> Altro (acque meteoriche, ecc.)		
6 Composizione dello scarico terminale			
	Elencare le sostanze inquinanti presenti nello scarico terminale. La qualità è presunta se scarico nuovo, è effettiva se scarico esistente		
7 Caratteristiche qualitative dello scarico terminale	PARAMETRO	CONCENTRAZIONI	QUANTITÀ GIORNALIERA SCARICATA
			QUANTITÀ MENSILE SCARICATA

Presenza nelle acque di scarico e/o nello stabilimento delle sostanze pericolose indicate nelle tabelle 1/A (Standard di qualità nella colonna d'acqua per le sostanze dell'elenco di priorità) 2/A (Standard di qualità nei sedimenti) 1/B (Standard di qualità ambientale per alcune delle sostanze appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8) e 3/B (standard di qualità ambientale per la matrice sedimenti per alcune delle sostanze diverse da quelle dell'elenco di priorità, appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8) **dell'allegato 1, parte III, del Codice dell'ambiente**

Sì No Se presenti, compilare la tabella sottostante

DAI SOSTANZI PERICOLOSE PRESENTI NELL'INSIDAMENTO OSCABICO

Presenza di sostanze 8

Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, parte III, del Codice dell'ambiente e alle tabelle 5A e 5B della Direttiva tecnica regionale scarichi e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del decreto suddetto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 (art. 125 comma 2 del Codice dell'ambiente)

Sì No Se presenti, compilare la tabella sottostante

Presenza di sostanze pericolose **

** Sostanze pericolose: Per sostanze pericolose si intendono quelle definite dal Codice dell'ambiente, parte III, art.74, comma 2 lettera ee): "sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe". Tra queste rientrano anche le sostanze pericolose prioritari indicate nella successiva lettera f.

Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, parte III, al Codice dell'ambiente e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del decreto suddetto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 (art. 125 comma 2 del Codice dell'ambiente)

Sì No Se presenti, compilare la tabella sottostante (*)

A	B (T/ANNO)	C (MC/H)	CICLO PRODUTTIVO
		Cadmio	
		Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)	
		Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri Alcalini)	
		Esaclorocicloesano (hch)	
Ddt			
		Pentaclorofenolo (pcp)	
		Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin	
		Esaclorobenzene (hcb)	
		Esaclorobutadine	
		Cloroformio	
		Tetrachloruro di carbonio	
		1,2 dicloroetano (edc)	
		Tricloroetilene	
		Triclobenzene (tcb)	
		Percloroetilene (per)	

- colonna A): barrare il/i cicli produttivi di interesse;
- colonna B): indicare la capacità di produzione in ton/anno del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione/trasformazione/ utilizzazione delle sostanze indicate nella tabella o la presenza di tali sostanze nello scarico;
- colonna C): indicare il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo in mc/h

9	Sistemi di controllo dei parametri analitici	Indicare se presenti	Se presenti, specificare il sistema di misura utilizzato
----------	--	----------------------	--

A.5. Ulteriori dati tecnici per lo scarico di acque reflue urbane

1	Agglomerato espresso in abitanti equivalenti		
2	Utenze servite dalla rete fognaria	Abitanti residenti n. Abitanti fluttuanti n.	
3	Presenza di acque reflue industriali nella rete fognaria	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Se presenti allegare elenco specificando, per ogni insediamento, la ragione sociale, la tipologia degli scarichi industriali allacciati alla rete fognaria, le portate giornaliere, il relativo carico organico immesso nella rete fognaria espresso in Kg/giorno di BOD5
4	Raccolta di acque meteoriche	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5	Esistenza di scaricatori di piena	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Se esistente, indicare la localizzazione dello scaricatore di piena, gli estremi catastali del punto di scarico nel corpo recettore, la tipologia del corpo recettore

A.6 Recapito dei refluiA.6.1 Se il refluo viene allontanato in **ACQUE SUPERFICIALI** specificare:

CORPO RECEPTE	DENOMINAZIONE	NATURA DEL CORPO RECEPTE	PORTATA MEDIA (M³/SEC)	PORTATA MINIMA (M³/SEC)	N° GIORNI CON PORTATA NULLA
Corpo idrico superficiale		(naturale/artificiale)			

A.6.2. Se il refluo viene allontanato sul **SUOLO/STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO* specificare:**

1	Distanza dal più vicino corpo idrico		mt
2	Distanza minima dalla rete fognaria pubblica		mt
3	Possibilità di convoglio o riutilizzo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	In caso negativo, motivare l'impossibilità di convogliare i reflui in corpo idrico, in altre reti fognarie o di destinarli al riutilizzo
4	Distanza da punti di captazione o derivazione		Lo scarico terminale recapita al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ad una distanza di almeno 200 m da eventuali punti di captazione o di derivazione di acque destinate al consumo umano (art. 94 del Codice dell'ambiente) <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
5	Tramite di dispersione nel sottosuolo		<input type="checkbox"/> Pozzo assorbente (solo impianti esistenti) <input type="checkbox"/> Condotta disperdente
6	Profondità falda dal piano campagna		mt
	Profondità trincea sub-irrigazione o pozzo assorbente dal piano campagna		
	Distanza della dispersione da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile		

* Lo scarico su suolo è ammesso solo quando sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali nel rispetto dei valori limite di cui al Codice dell'ambiente (art. 103 del Codice dell'ambiente)

Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo sono rapportate al volume dello scarico stesso secondo il seguente schema:

a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane:

- 500 metri, nel caso di scarichi con una portata giornaliera inferiore a 200 mc;

- 1000 metri, nel caso di scarichi con una portata giornaliera uguale o superiore a 200 mc;

b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali.

- 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 100 m³

- 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 101 e 500 m³

- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 2.000 m³

Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinati al riutilizzo. (all. 5 Parte III del

Codice dell'ambiente)

A.7. Sistema di depurazione delle acque reflue industriali/urbane

1	Gestore dell'impianto di depurazione Ubicazione dell'impianto	Foglio <input type="checkbox"/> Fisico <input type="checkbox"/> Chimico	particella <input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> Altro	Coordinate Gauss-Boaga N E
2	Tipo di trattamento dell'impianto			
3	Potenzialità nominale di progetto dell'impianto	da esprimersi in abitanti equivalenti o mc/h		
4	Capacità residua dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane	da esprimersi in abitanti equivalenti o mc/h		
			<p>linee acqua (n. linee ____)</p> <input type="checkbox"/> vassche di accumulo <input type="checkbox"/> grigliatura grossolana <input type="checkbox"/> grigliatura fine <input type="checkbox"/> dissabbiatura <input type="checkbox"/> disolea tura <input type="checkbox"/> sedimentazione primaria <input type="checkbox"/> ossidazione a biomassa adesa <input type="checkbox"/> ossidazione a biomassa sospesa <input type="checkbox"/> nitrificazione <input type="checkbox"/> denitrificazione <input type="checkbox"/> defosfatazione <input type="checkbox"/> sedimentazione secondaria <input type="checkbox"/> filtrazione <input type="checkbox"/> disinfezione finale <input type="checkbox"/> altro [specificare]	<p>linea fanghi (n. linee ____)</p> <input type="checkbox"/> preisessitore <input type="checkbox"/> ispessimento dinamico <input type="checkbox"/> digestione anaerobica <input type="checkbox"/> digestione aerobica <input type="checkbox"/> disidratazione con centrifuga <input type="checkbox"/> disidratazione con nastro pressa <input type="checkbox"/> disidratazione con filtrepressa <input type="checkbox"/> postisessitore <input type="checkbox"/> letti di essiccamiento <input type="checkbox"/> incenerimento <input type="checkbox"/> essiccamiento termico <input type="checkbox"/> compostaggio <input type="checkbox"/> cogenerazione <input type="checkbox"/> altro [specificare]
5	Dati sui fanghi prodotti e loro modalità di smaltimento	Fanghi prodotti Eventuali modalità stoccaggio fanghi Smaltimento finale	% discarica, % agricoltura, % altro	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6	Strumenti e modalità di controllo	Presenza di pozetto di controllo all'ingresso dell'impianto Presenza di pozetto di controllo/ispezione in uscita dell'impianto Presenza di sistemi di controllo in automatico ed in continuo di parametri analitici Presenza di contatori ingresso/uscita	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

		Descrivere le misure da adottare in caso di disfunzioni improvvise dell'impianto in grado di ridurre la capacità di trattamento dello stesso. Specificare in particolare:
-	-	- sistemi di allerta ottici e/o acustici per evidenziare eventuali disfunzioni a componenti impianto
-	-	- reperibilità dei responsabili
-	-	- protocollo di pronto intervento
-	-	- mezzi o risorse interne o esterne disponibili

A.8. Sistema di depurazione delle acque reflue domestiche/assimilabili

		<input type="checkbox"/> FOSSA IMHOFF <table border="1"> <tr> <td>Comparto sedimentazione</td><td>m3</td></tr> <tr> <td>Comparto digestione</td><td>m3</td></tr> <tr> <td>Capacità totale</td><td>m3</td></tr> </table>	Comparto sedimentazione	m3	Comparto digestione	m3	Capacità totale	m3		
Comparto sedimentazione	m3									
Comparto digestione	m3									
Capacità totale	m3									
1	Trattamento acque nere domestiche	<table border="1"> <tr> <td>Distanza da fabbricati</td> <td>mt</td> </tr> <tr> <td>Distanza da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile</td> <td>mt</td> </tr> </table>	Distanza da fabbricati	mt	Distanza da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile	mt				
Distanza da fabbricati	mt									
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile	mt									
		<input type="checkbox"/> ULTERIORI TRATTAMENTI (specificare)								
		Descrizione tipo di trattamento								
		Ubicazione dell'impianto (Foglio particella) Coord. Gauss-Boaga N E AE								
		Potenzialità mt								
		Distanza da fabbricati								
		Distanza da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile mt								
		Descrizione tipo di trattamento								
		Potenzialità AE								
2	Trattamento acque grigie	<table border="1"> <tr> <td>Distanza da fabbricati</td> <td>mt</td> </tr> <tr> <td>Distanza da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile</td> <td>mt</td> </tr> </table>	Distanza da fabbricati	mt	Distanza da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile	mt				
Distanza da fabbricati	mt									
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile	mt									
3	Trattamento acque assimilabili alle domestiche	<table border="1"> <tr> <td>Descrizione tipo di trattamento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ubicazione dell'impianto (Foglio particella)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coord. Gauss-Boaga N E</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Potenzialità AE</td> <td></td> </tr> </table>	Descrizione tipo di trattamento		Ubicazione dell'impianto (Foglio particella)		Coord. Gauss-Boaga N E		Potenzialità AE	
Descrizione tipo di trattamento										
Ubicazione dell'impianto (Foglio particella)										
Coord. Gauss-Boaga N E										
Potenzialità AE										

	Distanza da fabbricati Distanza da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile	mt
4	Strumenti e modalità di controllo	Presenza di pozetto di controllo all'ingresso dell'impianto <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		Presenza di pozetto di controllo in uscita dell'impianto <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Fanghi prodotti	mc/anno, % secco
5	Produzione fanghi	Smaltimento finale % discarica, % agricoltura, % altro

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

SCHEDA A – SCARICHI DI ACQUE REFLUE

- Schema a blocchi relativo al processo produttivo con indicazione delle portate dei vari flussi di processo, comprese acque di raffreddamento, vapore, acque di lavaggio, acque di scarico, fanghi)
- Sintetica relazione tecnica predisposta e sottoscritta da tecnico abilitato
 - la conformità rispetto ai pertinenti strumenti di programmazione e pianificazione settoriale (ad esempio: Piano regionale di Tutela delle Acque, Piano di distretto idrografico, PRG, etc...)
 - in caso di scarichi domestici ed assimilati, indicare: la destinazione d'uso dell'insediamento, il numero di abitanti equivalenti (AE) calcolati, ove possibile in base all'art. 10 comma 6 della DGR 424/2012 oppure secondo l'art. 2 comma 1 della DGR 424/2012, la provenienza e l'entità dello scarico (portata in mc/giorno),
 - in caso di scarichi industriali, indicare: descrizione del ciclo produttivo con indicazione delle portate dei vari flussi di processo (portata mc/giorno), comprese le acque di raffreddamento, vapore, acque di lavaggio, acque di scarico, fanghi;
 - indicare il funzionamento dell'impianto di depurazione delle acque, articolata per fasi di abbattimento inquinanti, contenente lo schema a blocchi dell'impianto di depurazione fino al manufatto di scarico, le caratteristiche costruttive e il dimensionamento (allegare scheda tecnica del fornitore/costruttore), la lista delle sostanze/reactivi utilizzati e relative schede tecniche e di sicurezza;
 - indicare i sistemi di sicurezza predisposti atti ad ovviare tempestivamente alla messa fuori esercizio del depuratore (pompe e altre attrezzature di riserva, eventuali strumenti e apparecchiature per il controllo dello scarico finale, vigilanza interna, sistemi di deviazione in vasche di accumulo temporaneo con invio in testa all'impianto indicando la capacità di stoccaggio, ecc...)
 - indicare la tipologia del recettore e, in caso di scarico in corpo idrico superficiale, il recapito finale, individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, la presenza di eventuali strumenti di misura e sistemi di campionamento automatico delle acque;
 - indicare, in caso di riutilizzo delle acque reflue depurate, le modalità, i volumi, i tempi di stoccaggio delle acque trattate;
 - in caso di scarichi di sostanze pericolose, indicare: le sostanze per le quali si chiede l'autorizzazione allo scarico, i cicli produttivi di provenienza, le quantità e le modalità di stoccaggio delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, la presenza di un punto di campionamento separato e di un impianto di trattamento degli scarichi parziali prima della confluenza nello scarico generale dell'insediamento;
- Cartografia in grado di evidenziare l'ubicazione dell'impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso
- Planimetrie e dati di progetto relativi all'impianto di depurazione comprensivi di schema a blocchi, che dimostrino l'efficienza depurativa dell'impianto e indichino i pozzetti di ispezione
- Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio CTR in scala 1:10.000 o in scala 1:5.000
- Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio mappa catastale in scala 1:2.000 (o comunque superiore a 1:5.000);
- Planimetria in scala idonea dell'insediamento, rete fognaria e scarichi in cui sia evidenziata con tratteggio/colore diverso ogni tipologia di acque reflue
- Nel caso di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo cartografia in grado di evidenziare l'ubicazione dell'impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso, relazione sull'impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali e relazione geologico – idrogeologica sulla natura dei terreni soggetti allo scarico ed eventuali ripercussioni sui corpi idrici sotterranei e superficiali
- Dichiarazione per presenza / assenza di sostanze "pericolose" nello scarico (vedere ulteriori dettagli riportati nella "relazione tecnica predisposta e sottoscritta da tecnico abilitato")
- Nel caso di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche produrre la dichiarazione di assimilazione mediante Allegato B2
- Certificati di analisi degli scarichi

(*) Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle specifiche discipline regionali sono contrassegnate con l'asterisco

ALLEGATO B1

**CERTIFICAZIONE SULLO SCARICO DI
ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON
RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA**
(Arts.127 e 138 LR 1/2015)

Il sottoscritto (Cognome) (Nome)

con studio tecnico in Via/Loc n°

C.A.P. Comune Prov.

Codice Fiscale/P.Iva

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Iscritto all'Albo all'Ordine al Collegio
della Provincia/Regione di al n° , in qualità di tecnico abilitato
competente per materia,

relativamente all'istanza di: ⁽¹⁾

- Permesso di Costruire (art.123 L.R. 1/2015)
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art.125 L.R. 1/2015)
- Comunicazione degli Interventi (art.118, comma 2, L.R. 1/2015)

presentata da in qualità di: ⁽¹⁾

- proprietari/a/o
 - titolare/i del seguente diritto reale sull'immobile:
 - legale rappresentante della società:
- come da dichiarazione e documentazione progettuale allegata presentata dal progettista
per l'intervento di ⁽¹⁾

.....
.....
da eseguirsi che nell'immobile sito in Via/Piazza/ N.civico

località Comune Prov.

Foglio Particella Sub

⁽¹⁾ ciascun Comune può inserire e/o modificare questa parte di schema secondo necessità

VISTI:

- la documentazione di progetto
- gli interventi edilizi di cui sopra,
- Visto l'art. 124 del D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Vista la Direttiva Tecnica Regionale "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con DGR n.XXXX del XX/09/2018;
- Visti i criteri metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, con Delibera 4.2.1977;
- Visto l'articolo 127 della L.R. 21.1.12015 n. 1 ss.mm.ii.;

VALUTATA,

La compatibilità degli interventi edilizi che interessano i terreni vincolati a scopi idrogeologici, individuati a norma del Regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267 con le condizioni geologiche, geomorfologiche, ed idrauliche del territorio interessato sulla base della Relazione Geologica Idrogeologica ed Idraulica allegata al progetto edilizio,

La compatibilità degli interventi edilizi con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche del

territorio con le condizioni geologiche, geomorfologiche, ed idrauliche del territorio interessato sulla base della Relazione Geologica Idrogeologica ed Idraulica allegata al progetto edilizio,

L'ammissibilità degli scarichi sul suolo o in acque superficiali delle acque reflue domestiche anche provenienti da impianti di fitodepurazione o depurazione, in ambiti ove non sono presenti collettori fognari comunali con le condizioni geologiche, geomorfologiche, ed idrauliche del territorio interessato sulla base della Relazione Geologica Idrogeologica ed Idraulica allegata al progetto edilizio,

consapevole che la presente certificazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sulla base della Relazione Geologica, Idrogeologica ed Idraulica [1] allegata al progetto, ai fini della documentazione da allegare all'istanza di titolo abilitativo,

CERTIFICA [2]
ai sensi dell'art. 127 della L.R. 1/2015

la compatibilità degli interventi edilizi che interessano i terreni vincolati a scopi idrogeologici, individuati a norma del Regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267 con le condizioni geologiche, geomorfologiche, ed idrauliche del territorio interessato ai fini della documentazione da allegare all'istanza di titolo autorizzativo previsto dalla L.R. 1/2015,

la compatibilità dell'intervento edilizio con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche del territorio interessato, ai fini della documentazione da allegare all'istanza di titolo autorizzativo previsto dalla L.R. 1/2015,

l'ammissibilità degli scarichi sul suolo o in acque superficiali delle acque reflue domestiche anche provenienti da impianti di fitodepurazione o depurazione, in ambiti ove non sono presenti collettori fognari comunali con le condizioni geologiche, geomorfologiche, ed idrauliche del territorio interessato ai fini della documentazione da allegare all'istanza di titolo autorizzativo previsto dalla L.R. 1/2015,

La presente certificazione tiene conto di garantire l'ordinato assetto idrogeologico e la stabilità dei terreni nonché dei versanti oltre che la corretta regimazione delle acque superficiali e ne attesta la conformità con i piani di settore [3], alle condizioni e prescrizioni riportate nella Relazione Geologica, idrogeologica ed Idraulica [1] da ritenersi integralmente richiama e trascritta [4] **salvo le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti.**

DATI NECESSARI PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE E DI QUALITÀ DELLE ACQUE

acque reflue generate nell'immobile:

TIPOLOGIA DELLE ACQUE REFLUE CONVOGLIATE AI DIVERSI SCARICHI	TIPOLOGIA DI RECAPITO PER CIASCUNO SCARICO (E=ESISTENTE E N=NUOVO)	
	Acque superficiali	Suolo ¹ o strati superficiali del sottosuolo
Domestiche		
Assimilate alle domestiche (allegare dichiarazione su modello B2)		
Altre tipologie (ad es. meteoriche, scambio termico, ecc.)		

Le acque reflue domestiche sono trattate mediante (*):

		<input type="checkbox"/> Fossa imhoff
		<input type="checkbox"/> Disco biologico o Biodisco
		<input type="checkbox"/> Filtro Percolatore <input type="checkbox"/> anaerobico <input type="checkbox"/> aerobico (<i>specificare</i>)
		<input type="checkbox"/> Impianto a fanghi attivi o a fanghi attivi ad ossidazione totale (ossidazione prolungata) <i>con presenza di:</i>
		<input type="checkbox"/> comparto sedimentazione
		<input type="checkbox"/> comparto digestione
		<input type="checkbox"/> altro (<i>specificare</i>)
		<input type="checkbox"/> Impianto di Fitodepurazione <input type="checkbox"/> a flusso superficiale <input type="checkbox"/> a flusso sommerso orizzontale <input type="checkbox"/> a flusso verticale
		<input type="checkbox"/> Vasca di accumulo a tenuta a svuotamento periodico
		<input type="checkbox"/> sub irrigazione <input type="checkbox"/> sub irrigazione drenata
1	Trattamento acque reflue domestiche	Capacità totale m3
		Distanza da fabbricati mt
		Distanza da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile mt
		<input type="checkbox"/> altro (<i>descrivere</i>)
		Ubicazione del sistema di trattamento: Foglio particella Sub Coord. Gauss-Boaga: N E Potenzialità (in AE): Distanza da fabbricati: mt Distanza da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile: mt
2	Trattamento acque grigie	Descrizione tipo di trattamento
		Potenzialità AE
		Distanza da fabbricati mt
		Distanza da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile mt
3	Strumenti e modalità di controllo	Presenza di pozzetto di controllo all'ingresso dell'impianto <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		Presenza di pozzetto di controllo in uscita dell'impianto <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

(*) I trattamenti ammessi sono quelli descritti e previsti dalle Tabelle 11 e 12 dell'Allegato C e devono garantire il rispetto dei limiti della Tabella 9 del medesimo allegato.

Le specifiche tecniche dello scarico terminale sono le seguenti:

PUNTO DI CONSEGNA ALLA PUBBLICA FOGNATURA

COORDINATE GAUSS-BOAGA NORD (Lat; Y):.....EST (Long; X):.....

CORPO RECETTORE RECIPIENTE (*barrare la casella che interessa*):

- CORPO IDRICO SUPERFICIALE denominato:
- SUOLO Foglio n.Particella.....Comune di.....
- ACQUE SOTTERRANEE Foglio n.Particella.....Comune di.....
- COORDINATE GAUSS-BOAGA NORD (Lat; Y):.....EST (Long; X):.....

MODALITÀ DI SCARICO

CONTINUO SALTUARIO PERIODICO *se periodico indicare la frequenza:*
 ore/giorno
 giorni/settimana
 mesi/anno

QUANTITÀ DI ACQUA REFLUA SCARICATA

Portata media	<input type="checkbox"/> l/s oppure <input type="checkbox"/> mc/h
Portata massima	<input type="checkbox"/> l/s oppure <input type="checkbox"/> mc/h
Volume massimo	<input type="checkbox"/> mc/giorno e mc/anno
Misuratore di portata	Indicare se presente: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Se il refluo viene allontanato in **ACQUE SUPERFICIALI** specificare:

CORPO RECETTORE	DENOMINAZIONE	STATO DI QUALITÀ <i>(classificazione ai sensi della Dir.2000/60/CE, se conosciuto)</i>
Corpo idrico superficiale		

Se il refluo viene allontanato in **SUL SUOLO/STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO** specificare:

1	Distanza dal più vicino corpo idrico	mt
2	Distanza minima dalla rete fognaria pubblica	mt
3	Possibilità di convoglio o riutilizzo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No In caso negativo, motivare l'impossibilità di convogliare i reflui in corpo idrico, in altre reti fognarie o di destinarli al riutilizzo
4	Distanza da punti di captazione o derivazione	Lo scarico terminale recapita al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ad una distanza di almeno 200 m da eventuali punti di captazione o di derivazione di acque destinate al consumo umano (art. 94 del Codice dell'ambiente) <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
5	Tramite di dispersione nel sottosuolo	<input type="checkbox"/> Pozzo assorbente (solo impianti esistenti) <input type="checkbox"/> Condotta disperdente
6	Profondità falda dal piano campagna Profondità trincea sub-irrigazione o pozzo assorbente dal piano campagna Distanza della dispersione da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile	mt mt mt

Allega alla presente:

1. Fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000 (obbligatorio).

2.

In fede,

IL TECNICO ABILITATO

firmato digitalmente

..... li

NOTE:

[1] Idraulica: qualora non prodotta omettere.

[2] La presente certificazione riguarda le modifiche apportate allo stato dei luoghi limitatamente all'intervento edilizio in oggetto e non può ritenersi valida per ulteriori eventuali opere ed interventi successivi che abbiano a realizzarsi in futuro, nell'ambito dello stesso contesto idrogeologico.

[3] I Piani di Settore sono quelli di cui al punto 3.2 della dichiarazione del Progettista allegata al [Permesso di Costruire] / [Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia], limitatamente a quelli attinenti alla presente certificazione e specificati nella §Relazione Geologia, Idrogeologica e Idraulica [1], con particolare riferimento al PAI (Piani di Assetto Idrogeologico).

[4] Sarà cura e responsabilità, ciascuno per le proprie competenze, del soggetto esecutore degli interventi ed opere in progetto, del proprietario/titolare che ha presentato istanza e del Direttore Lavori (eventualmente coadiuvato dal geologo all'uopo incaricato), verificare l'effettiva realizzazione degli interventi prescritti per garantire l'ordinato assetto idrogeologico e la stabilità dei terreni e dei versanti, oltre che la corretta regimazione delle acque superficiali

ALLEGATO B2

DICHIARAZIONE DI ASSIMILAZIONE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

(Direttiva Tecnica Regionale, articoli 4 e 9)

Il sottoscritto Cognome Nome

Data di nascita / / Luogo di nascita (Prov.)

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Residenza: Comune di CAP (Prov.)

Via/Piazza n.

in qualità di Legale rappresentante/Titolare (*cancellare la voce che non interessa*) dell'IMPRESA:

Denominazione o Ragione Sociale

con sede legale nel Comune di CAP (Prov.)

Via/Piazza n.

Tel. Cell. Fax

PEC @.....

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di al n.

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Partita IVA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DICHIARA L'ASSIMILABILITÀ DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

DATI IDENTIFICAZIONE INSEDIAMENTO (compilazione obbligatoria):

Impianto sito nel Comune di
Via/P.zza n.
Foglio Particella Sub
Descrizione attività:
.....

SCARICHI ORIGINATI DA (*barrare la casella che interessa*):

- | | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> SERVIZI IGienICI | numero servizi | mc/anno: |
| <input type="checkbox"/> LAVORAZIONE | | mc/anno: |
| <i>Compilare le voci collegate all'attività esercitata:</i> | | |
| <input type="checkbox"/> Numero posti a sedere | | N° |
| <input type="checkbox"/> Numero pasti giornalieri | | N° |
| <input type="checkbox"/> Capacità macchinari di lavaggio | | Kg/giorno |
| <input type="checkbox"/> Numero utenti struttura | | N° |
| <input type="checkbox"/> Numero posti letto | | N° |
| <input type="checkbox"/> ALTRO (<i>specificare</i>) | | mc/anno: |

TIPO DI PRELIEVO (*barrare la casella che interessa*):

- | | |
|--|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> ACQUEDOTTO | mc/anno: |
| <input type="checkbox"/> ACQUEDOTTO INDUSTRIALE | mc/anno: |

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> POZZO (contatore: SI [] NO []) mc/anno: | <input type="checkbox"/> SORGENTE (contatore: SI [] NO []) mc/anno: |
| <input type="checkbox"/> ACQUA RICICLATA mc/anno: | <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)..... mc/anno: |
| <input type="checkbox"/> ACQUE SUPERFICIALI (*) (contatore: SI [] NO []) mc/anno: | |

(*) Se il prelievo è da ACQUE SUPERFICIALI, il nome del corpo idrico da cui si attinge è:

.....

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,

Informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

DICHIARA

che le acque reflue generate dall'immobile/insegnamento/impresa:

.....

rientrano tra quelle della tabella seguente:

(barrare la casella corrispondente alla tipologia di attività svolta)

<input type="checkbox"/>	Scarichi di acque reflue di attività di produzione di beni e prestazione di servizi, provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e da servizi igienici, cucine e mense (articolo 9, comma 1) (*)
<input type="checkbox"/>	Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura (articolo 9, comma 2, lettera A) (*)
<input type="checkbox"/>	Imprese dedite all'allevamento del bestiame (articolo 9, comma 2, lettera B) (*)
<input type="checkbox"/>	Imprese dedite oltre che alla coltivazione del fondo o all'attività di allevamento anche all'attività di trasformazione/valorizzazione della produzione agricola (articolo 9, comma 2, lettera C) (*)
<input type="checkbox"/>	Impianti di acquacoltura e di piscicoltura (articolo 9, comma 2, lettera D) (*)
<input type="checkbox"/>	Acque reflue provenienti da attività termali (articolo 9, comma 2, lettera E) (*)
<p>(*) La dichiarazione di assimilazione non è dovuta nel caso in cui lo scarico sia in pubblica fognatura</p>	
<input type="checkbox"/>	Acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche per equivalenza qualitativa (articolo 9, comma 2, lettera F)
<p>Nel caso di acque reflue di cui alla lettera F dettagliare:</p>	
<input type="checkbox"/>	Acque reflue che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 10 (articolo 9, comma 2, lettera F, sub a)
	1

	<input type="checkbox"/>	Acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7A con le limitazioni indicate nella stessa tabella <i>(articolo 9, comma 2, lettera F, sub b)</i>	2
	<input type="checkbox"/>	Acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7B con le limitazioni indicate nella stessa tabella <i>(articolo 9, comma 2, lettera F, sub c)</i>	3

1 Nel caso di cui all'articolo 9, comma 2, lettera F, sub a):

- che le acque rispettano le caratteristiche indicate nella tabella 10 senza alcun preventivo trattamento.
- che le acque scaricate rispettano i valori di tabella 3 per i restanti parametri o sostanze, senza alcun preventivo trattamento. (*barrare la casella solo nel caso in cui tali parametri o sostanze siano presenti nello scarico*)
- che il punto di controllo di cui all'art.9 comma 11 è ubicato
-
-

2 Nel caso di cui all'articolo 9, comma 2, lettera F, sub b):

- che le acque provengono dalla seguente attività e che le stesse rispettano le limitazioni indicate nella tabella 7A e delle relative note prescrittive:

(Tabella 7A - Attività che generano acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche)

	ATTIVITÀ	note
<input type="checkbox"/>	Attività alberghiere, villaggi turistici e residence, rifugi montani, bed and breakfast, agriturismi, locande e simili, campeggi e aree di sosta camper	a), b)
<input type="checkbox"/>	Attività di ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina con capacità ≤ 100 AE	
<input type="checkbox"/>	Mense e forniture di pasti preparati con capacità ≤ 100 AE	
<input type="checkbox"/>	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), cioccolaterie, sale da tè, enoteche-bottiglierie con somministrazione	
<input type="checkbox"/>	Palestre e altre attività sportive	b)
<input type="checkbox"/>	Attività ricreative e attività turistiche non ricettive	b)
<input type="checkbox"/>	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona, diversi dalle attività termali di cui all'articolo 9, comma 2, punto E, della direttiva	b)
<input type="checkbox"/>	Attività informatiche	
<input type="checkbox"/>	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria	c)
<input type="checkbox"/>	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili	
<input type="checkbox"/>	Stabilimenti balneari (lacuali e fluviali)	
<input type="checkbox"/>	Agenzie di viaggio	

<input type="checkbox"/>	Call center	
<input type="checkbox"/>	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria	
<input type="checkbox"/>	Ottici	
<input type="checkbox"/>	Studi audio video registrazioni	
<input type="checkbox"/>	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio	
<input type="checkbox"/>	Attività di servizi di natura esclusivamente “immateriale” ed “intellettuale” quali uffici pubblici e privati, servizi di intermediazione monetaria, finanziaria e immobiliare, e attività culturali	
<input type="checkbox"/>	Attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari	
<input type="checkbox"/>	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e bevande e tabacco	
<input type="checkbox"/>	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all’agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione	
<input type="checkbox"/>	Stabulazione e custodia, non ai fini di allevamento, di animali da compagnia o per attività venatorie e ricreative o per fini sociali (accompagnamento, pet therapy, agility, ricerca prodotti del bosco e sottobosco, ecc.) oltre il limite di 10 unità	d)
<input type="checkbox"/>	Toelettatura di animali domestici e da compagnia con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m ³	d)
<input type="checkbox"/>	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, inclusa la produzione di altre bevande fermentate e non distillate, che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m ³ /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno	e)

Note:

Il rispetto delle sottostanti prescrizioni è condizione necessaria per l'assimilazione delle acque reflue e devono essere riportate come prescrizioni nell'autorizzazione allo scarico:

- a) senza lo scarico di sostanze solventi;
- b) in caso di presenza di piscina, prescrizione che lo scarico di svuotamento della piscina avvenga almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione o previa verifica del cloro libero attivo che dovrà essere $\leq 0,2 \text{ mg/L}$;
- c) reattivi, reagenti, prodotti analizzati, smaltiti non come acque reflue – sostanze utilizzate nei laboratori (reattivi, reagenti prodotti analizzati, ecc.) smaltiti non come acque reflue;
- d) in caso di scarico in corpi idrici superficiali predisposizione, quando previsto dall'autorizzazione o dall'autorità sanitaria, di un impianto di disinfezione da utilizzarsi nei termini dell'autorizzazione o su richiesta dell'autorità sanitarie;
- e) deve essere attuata la totale separazione del siero o della scotta.

L'utilizzo nelle attività di trattamenti per la riduzione della durezza delle acque non pregiudica l'assimilazione per gli scarichi a meno di presenza di impianti di trattamento che utilizzano separatamente acidi e basi per i quali ai fini della assimilabilità occorre dimostrare per il valore di pH il rispetto dei seguenti valori limite: pH 5,5-9,5.

Relativamente alle attività in cui vi è la presenza di piscine, sono comunque escluse dall'assimilazione le acque di controllo lavaggio dei filtri non preventivamente trattate.

che il punto di controllo di cui all'art.9 comma 11 è ubicato

.....

3 | Nel caso di cui all'articolo 9, comma 2, lettera F, sub c):

che le acque provengono dalla seguente attività e che le stesse rispettano le limitazioni indicate nella tabella 7B e delle relative note prescrittive:

(Tabella 7B - Attività che generano acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche)

	ATTIVITÀ	note
<input type="checkbox"/>	Attività ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina con capacità > 100 AE	
<input type="checkbox"/>	Mense e forniture di pasti preparati con capacità > 100 AE	
<input type="checkbox"/>	Laboratori per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, tè e caffè, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 m ³	
<input type="checkbox"/>	Laboratori di parrucchiera, barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m ³	
<input type="checkbox"/>	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno	a)
<input type="checkbox"/>	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio	
<input type="checkbox"/>	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione	
<input type="checkbox"/>	Riparazione di beni di consumo	
<input type="checkbox"/>	Liuteria	
<input type="checkbox"/>	Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicaprini, equini con peso medio vivo non superiore alle 2 t	b)
<input type="checkbox"/>	Ambulatori medici, anche odontoiatrici, studi veterinari o simili, pubblici e privati, in assenza di laboratori di analisi, diagnostica e ricerca	c)
<input type="checkbox"/>	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca	c)
<input type="checkbox"/>	Case di Caccia di ungulati" di soggetti autorizzati ai prelievi, senza Centri di Raccolta	(*) b)

Note:

Il rispetto delle sottostanti prescrizioni è condizione necessaria per l'assimilazione delle acque reflue e devono essere riportate come prescrizioni nell'autorizzazione allo scarico:

- a) senza lo scarico di sostanze solventi;
- b) in caso di scarico in corpi idrici superficiali predisposizione, quando previsto dall'autorizzazione o dall'autorità sanitaria, di un impianto di disinfezione da utilizzarsi nei termini dell'autorizzazione o su richiesta dell'autorità sanitaria.
- c) reattivi, reagenti, prodotti analizzati, smaltiti non come acque reflue - sostanze utilizzate nei laboratori (reattivi, reagenti prodotti analizzati, ecc.) smaltiti non come acque reflue.

L'utilizzo nelle attività di trattamenti per la riduzione della durezza delle acque non pregiudica l'assimilazione per gli scarichi a meno di presenza di impianti di trattamento che utilizzano

separatamente acidi e basi per i quali ai fini della assimilabilità occorre dimostrare per il valore di pH il rispetto dei seguenti valori limite: pH 5,5-9,5.

Relativamente alle attività di cui al punto 6 della tabella per grandi aree di parcheggio si intendono quelle con oltre 50 posti auto.

(*) Case di caccia destinate ad operazioni di iugulazione, eviscerazione e sezionamento di ungulati per un quantitativo massimo di 50 capi/giorno finalizzate esclusivamente ad autoconsumo; in questo caso si applica la disciplina prevista per le attività di caccia (LEGGE 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" LEGGE REGIONALE 14/94 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e ss.mm.ii." REGOLAMENTO REGIONALE 34/99 "Prelievo venatorio della specie cinghiale e ss.mm.ii."). Sono escluse le civili abitazioni in cui si trattano per esclusivo autoconsumo fino ad un massimo di 10 capi; in quanto considerate acque reflue domestiche pari a 2,5 Abitanti Equivalenti. Resta inteso che il sangue, le viscere, le pelli, gli zoccoli, ecc., quali scarti di origine animale, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

che il punto di controllo di cui all'art.9 comma 11 è ubicato

.....

.....

DICHIARA INOLTRE:

- che l'attività non tratta, utilizza, produce e scarica sostanze pericolose,
- che l'impresa si attiverà al rispetto delle prescrizioni regolamentari adottate dall'Autorità di Ambito (*nel caso in cui lo scarico sia in pubblica fognatura*).

ALLEGA alla presente:

1. Fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000 (obbligatorio);
e, nel caso di cui al punto F, lettera a):
2. Certificato di analisi. (*o, in alternativa*):
 Documentazione di riferimento ai dati ed agli scarichi provenienti dai processi produttivi e dagli stabilimenti industriali analoghi (e/o alla più aggiornata letteratura tecnica di settore) e si riserva di trasmettere, entro 180 giorni, apposito certificato di analisi;
3. Altro (*specificare*)

La presente Dichiarazione viene resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

In fede,

L'INTERESSATO

firmato digitalmente

..... li

(luogo e data)

ALLEGATO B3

RICHIESTA DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA PER SCARICO DI ACQUE REFLUE ESCLUSIVAMENTE DOMESTICHE

(Art.6 comma 1, Direttiva Tecnica Regionale)

Il sottoscritto Cognome Nome

Data di nascita/..... Luogo di nascita (Prov.)

Tel. Cell. Fax

PEC @.....

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Residenza: Comune di CAP (Prov.)

Via/Piazza n.

in qualità di proprietario dell'immobile/titolare dello scarico (*specificare*)

RICHIEDE

L'allaccio in pubblica fognatura dello scarico generato in:

Comune di CAP (Prov.)

Via/Piazza n.

Foglio Particella Sub

- COORDINATE GAUSS-BOAGA NORD (Lat; Y):..... EST (Long; X):.....
- di acque reflue domestiche (derivanti dal metabolismo umano e attività domestiche)
- di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di cui all'articolo 9, comma 3, comma 6 (tab.7A dell'Allegato C) e comma 8 (Tabella 7B, Allegato C)
- quantità di acqua reflua scaricata:

Portata media l/s oppure mc/h

Portata massima l/s oppure mc/h

Volume massimo mc/giorno e mc/anno

Misuratore di portata Indicare se presente: SI NO

Allega alla presente:

1. Fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000 (obbligatorio);
2.

La presente richiesta è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

In fede,

L'INTERESSATO
firmato digitalmente (*)

..... li
(luogo e data)

(*) In alternativa la dichiarazione può essere sottoscritta in originale direttamente in presenza del funzionario dell'AURI/Gestore SII.

ALLEGATO C

TABELLE

Tabella 1 – Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane.

<i>Potenzialità impianto in A.E. (6)</i>	2.000 - 10.000		>10.000	
Parametri (media giornaliera) (1)	Concentrazione	%di riduzione	Concentrazione	%di riduzione
BOD5 (senza nitrificazione) mg/L (2)	≤ 25	70-90 (5)	≤ 25	80
COD mg/L (3)	≤ 125	75	≤ 125	75
Solidi Sospesi mg/L (4)	≤ 35 (5)	90 (5)	≤ 35	90

- (1) Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L
- (2) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell'ossigeno dissolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20°C ± 1°C, in completa oscurità, con aggiunta di inibitori di nitrificazione.
- (3) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato con bicromato di potassio.
- (4) La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante con porosità di 0,45 µm ed essiccazione a 105°C con conseguente calcolo del peso, oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelerazione media di 2800-3200 g), essiccazione a 105°C e calcolo del peso.
- (5) La percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore a 40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve superare i 70 mg/L e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70%.
- (6) Gli stessi limiti di emissione valgono anche per impianti di dimensione inferiore a 2.000 AE a servizio di agglomerati di consistenza ≥ 2.000 AE.

Tabella 2 – Limiti di emissione per gli impianti, di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili.

Parametri (media annua)	Potenzialità impianto in A.E. (4)			
	10.000 - 100.000		> 100.000	
	Concentrazione	%di riduzione	Concentrazione	%di riduzione
Fosforo totale (P mg/L) (1)	≤ 2	80	≤ 1	80
Azoto totale (N mg/L) (2) (3)	≤ 15	70-80	≤ 10	70-80

- (1) Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.
- (2) Per azoto totale si intende la somma dell'azoto Kieldahl (N. organico+NH3) + azoto nitrico + azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.
- (3) In alternativa al riferimento alla concentrazione media annua, purché si ottenga un analogo livello di protezione ambientale, si può fare riferimento alla concentrazione media giornaliera che non può superare i 20 mg/L per ogni campione in cui la temperatura dell'effluente sia pari o superiore a 12°C. Il limite della concentrazione media giornaliera può essere applicato ad un tempo operativo limitato che tenga conto delle condizioni climatiche locali.
- (4) Gli stessi limiti di emissione valgono anche per impianti di dimensione inferiore a 10.000 AE a servizio di agglomerati di consistenza ≥ 10.000 AE.

Tabella 3 – Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.

N.	Parametri	Unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in rete fognaria (*)
1	pH		5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	°C	(1)	(1)
3	Colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/L	≤ 80	≤ 200
7	BOD5 come O ₂) (2)	mg/L	≤ 40	≤ 250
8	COD (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 160	≤ 500
9	Alluminio	mg/L	≤ 1	≤ 2,0
10	Arsenico	mg/L	≤ 0,5	≤ 0,5
11	Bario	mg/L	≤ 20	-
12	Boro	mg/L	≤ 2	≤ 4
13	Cadmio	mg/L	≤ 0,02	≤ 0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤ 2	≤ 4
15	Cromo VI	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,20
16	Ferro	mg/L	≤ 2	≤ 4
17	Manganese	mg/L	≤ 2	≤ 4
18	Mercurio	mg/L	≤ 0,005	≤ 0,005
19	Nichel	mg/L	≤ 2	≤ 4
20	Piombo	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
21	Rame	mg/L	≤ 0,1	≤ 0,4
22	Selenio	mg/L	≤ 0,03	≤ 0,03
23	Stagno	mg/L	≤ 10	
24	Zinco	mg/L	≤ 0,5	≤ 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 0,5	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/L	≤ 1	≤ 2
28	Solfati (come SO ₃)	mg/L	≤ 1	≤ 2
29	Solfati (come SO ₄)	mg/L	≤ 1000	≤ 1000
30	Cloruri	mg/L	≤ 1200	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/L	≤ 6	≤ 12
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/L	≤ 10	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) (2)	mg/L	≤ 15	≤ 30

34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/L	$\leq 0,6$	$\leq 0,6$
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg/L	≤ 20	≤ 30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤ 20	≤ 40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤ 5	≤ 10
38	Fenoli	mg/L	$\leq 0,5$	≤ 1
39	Aldeidi	mg/L	≤ 1	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	$\leq 0,2$	$\leq 0,4$
41	Solventi organici azotati	mg/L	$\leq 0,1$	$\leq 0,2$
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 2	≤ 4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	$\leq 0,10$	$\leq 0,10$
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (4)	mg/L	$\leq 0,05$	$\leq 0,05$
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/L	$\leq 0,01$	$\leq 0,01$
46	- dieldrin	mg/L	$\leq 0,01$	$\leq 0,01$
47	- endrin	mg/L	$\leq 0,002$	$\leq 0,002$
48	- isodrin	mg/L	$\leq 0,002$	$\leq 0,002$
49	Solventi clorurati	mg/L	≤ 1	≤ 2
50	Escherichia coli (3)	UFC/ 100 mL	Nota	
51	Saggio di tossicità acuta (4)		il campione non è accettabile quando dopo 24 h il n. degli organismi immobili è > del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 h il n. degli organismi immobili è > dell'80% del totale

(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente in materia di scarichi o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della successiva tabella 5 relativa a sostanze pericolose.

(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale.

(2) Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.

- (3) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente in materia di scarichi andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Il valore limite di 5.000 UFC/100ml per il parametro Escherichia coli dovrà essere rispettato entro la data prevista dall'aggiornamento del PTA ovvero entro il 2019 per gli impianti ≥ 100.000 AE ed entro il 2021 per gli impianti ≤ 10.000 AE. Per gli impianti che hanno già provveduto alla installazione ed alla messa in esercizio dell'impianto di disinfezione, il valore di 5000 UFC/100 ml per E.Coli deve essere rispettato da subito. In caso di manutenzione o malfunzionamento dell'impianto di disinfezione dovranno essere effettuate le comunicazioni previste all'art.20 della Direttiva.
- (4) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

Tabella 3/A – Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi ()**

<i>Settore produttivo</i>	<i>Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione)</i>	<i>media mensile</i>	<i>media giorno (*)</i>
Cadmio			
Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico			
Fabbricazione dei composti del cadmio	g/kg (g di Cd scaricato per Kg di Cd trattato)	0,5	
Produzione di pigmenti	g/kg (g di Cd scaricato per Kg di Cd trattato)	0,3	
Fabbricazione di stabilizzanti	g/kg al (g di Cd scaricato per Kg di Cd trattato)	0,5	
Fabbricazione di batterie primarie e secondarie	g/kg al (g di Cd scaricato per Kg di Cd trattato)	1,5	
Galvanostegia	g/kg al (g di Cd scaricato per Kg di Cd trattato)	0,3	
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)			
Salamoia riciclata - da applicare all'Hg presente negli effluenti provenienti dall'unità di produzione del cloro	g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata	0,5	
Salamoia riciclata - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale	g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata	1	
Salamoia a perdere - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale.	g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata	5	
Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)			
Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per la produzione di cloruro di vinile	g/t capacità di produzione di CVM	0,1	
Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per altre produzioni	g/kg mercurio trattato	5	
Fabbricazione dei catalizzatori contenenti Hg utilizzati per la produzione di CVM	g/kg al mese mercurio trattato	0,7	
Fabbricazione dei composti organici ed inorganici del mercurio	g/kg al mese mercurio trattato	0,05	
Fabbricazione di batterie primarie contenenti Hg	g/kg al mese mercurio trattato	0,03	

Industrie dei metalli non ferrosi			
- Stabilimenti di ricupero del mercurio (1)			
- Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi (1)			
Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio			
Esaclorocicloesano (HCH)			
Produzione HCH	g HCH/t HCH prodotto	2	
Estrazione lindano	g HCH/t HCH trattato	4	
Produzione ed estrazione lindano	g HCH/t HCH prodotto	5	
DDT			
Produzione DDT compresa La formulazione sul posto di DDT	g/t di sostanze prodotte, trattate o utilizzate - valore mensile	4	8
Pentaclorofenolo (PCP)			
Produzione del PCP Na idrolisi dell'esaclorobenzene	g/t di capacità di produzione o capacità di utilizzazione	25	50
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin			
Produzione e formulazione di: Aldrin e/o dieldrin e/o endrin e/o isodrin	g/t capacità di produzione o capacità di utilizzazione	3	15
Produzione e trattamento di HCB	g HCB/t di capacità di produzione di HCB	10	
Esaclorobenzene (HCB)			
Produzione di percloroetilene (PER) e di tetrachloruro di carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione	g HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CCl ₄	1,5	
Produzione di tricloroetilene e/o percloetilene con altri procedimenti (1)			
Esaclorobutadiene			
Produzione di percloroetilene (PER) e di tetrachloruro di carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione	g HCBD/t di capacità di produzione totale di PER + CCl ₄	1,5	
Produzione di tricloroetilene e/o di percloroetilene mediante altri procedimenti (1)			
Cloroformio			
Produzione clorometani del metanolo o da combinazione di metanolo e metano	g CHCl ₃ /t di capacità di produzione di clorometani	10	
Produzione clorometani mediante clorurazione del metano	g CHCl ₃ /t di capacità di produzione di clorometani	7,5	
Tetracloruro di carbonio			

Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione - procedimento con lavaggio	g CCl ₄ /t di capacità di produzione totale di CCl ₄ e di percloroetilene	30	40
Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione - procedimento senza lavaggio	g CCl ₄ /t di capacità di produzione totale di CCl ₄ e di percloroetilene	2,5	5
Produzione di clorometani mediante clorurazione del metano (compresa la clorolisi sotto pressione a partire dal metanolo) (1)			
Produzione di clorofluorocarburi (1)			
1,2 dicloroetano (EDC)			
Unicamente produzione 1,2 dicloroetano	g/t	2,5	5
Produzione 1,2 dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione nello stesso stabilimento tranne che per l'utilizzazione nella produzione di scambiatori di calore	g/t	5	10
Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli (in stabilimenti industriali diversi da quelli del punto precedente) (2)			
Trasformazione di 1,2 dicloetano in sostanze diverse dal cloruro di vinile	g/t	2,5	5
Tricloroetilene			
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER) (2)	g/t	2,5	5
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli (2)	g/t		
Triclorobenzene (TCB)			
Produzione di TCB per disidroclorazione e/o trasformazione di TCB	g/t	10	
Produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione (2)	g/t	0,5	
Percloroetilene (PER)			
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI-PER)	g/t	2,5	5
Produzione di tetracloruro di carbonio e di percloroetilene (procedimenti TETRA-PER) (2)	g/t	2,5	20
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli (2)			
Produzione di clorofluorocarbonio (1)			

Note

(*) Qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente si consideri come valore della media giornaliera il doppio di quella mensile.

(**) Per i cicli produttivi che hanno uno scarico della sostanza pericolosa in questione, minore al quantitativo annuo indicato nello schema seguente, le autorità competenti all'autorizzazione possono evitare il procedimento autorizzativo. In tal caso valgono solo i limiti di tabella 3.

<i>Sostanza pericolosa</i>	<i>Quantità annua di sostanza inquinante scaricata considerata</i>
Cadmio	10 Kg/anno di Cd (nel caso di stabilimenti di galvanostegia si applicano comunque i limiti di tabella 4, quando la capacità complessiva delle vasche di galvanostegia superi 1,5 m ³)
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)	E' sempre richiesto il rispetto della tabella 4.
Mercurio (settore diverso dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)	7,5 Kg/anno di Hg
Esaclorocicloesano (HCH)	3 Kg/anno di HCH
DDT	1 Kg/anno di DDT
Pentachlorofenolo (PCP)	3 Kg/anno di PCP
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin	E' sempre richiesto il rispetto della tabella 4.
Esaclorobenzene (HCB)	1 Kg/anno di HCB
Esaclorobutadiene (HCBB)	1 Kg/anno di HCBB
Cloroformio	30 Kg/anno di CHCL3
Tetracloruro di carbonio (TETRA)	30 Kg/anno di TETRA
1,2 dicloroetano (EDC)	30 Kg/anno di EDC
Tricloroetilene (TRI)	30 Kg/anno di TRI
Triclorobenzene (TCB)	E' sempre richiesto il rispetto della tabella 4.
Percloroetilene (PER)	30 Kg/anno di PER

- (1) Per questi cicli produttivi non vi sono limiti di massa per unità di prodotto, devono essere rispettati, solo i limiti di concentrazione indicati in tabella 3 in relazione alla singola sostanza o alla famiglia di sostanze di appartenenza.
- (2) Per questi cicli produttivi non vengono indicati i limiti di massa per unità di prodotto, ma devono essere rispettati, oltre ai limiti di concentrazione indicati in tabella 3 per la famiglia di sostanze di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione:

	Media giorno mg/L	Media mese mg/L
1,2 dicloroetano (EDC) Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli in stabilimenti industriali diversi da quelli che producono, trasformano e/o utilizzano EDC nello stesso stabilimento	0,2	0,1
Tricloroetilene (TRI) Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER)	0,5	1

Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli	0,2	0,2
Triclorobenzene (TCB) Produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione	0,1	0,05
Percloroetilene (PER) Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (Procedimenti TRI-PER)	1	0,5
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli	0,2	0,1

Per verificare che gli scarichi soddisfano i limiti indicati nella tabella 3/A deve essere prevista una procedura di controllo che prevede:

- il prelievo quotidiano di un campione rappresentativo degli scarichi effettuati nel giro di 24 h e la misurazione della concentrazione della sostanza in esame;
- la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso arco di tempo.

La quantità di sostanza scaricata nel corso di un mese si calcola sommando le quantità scaricate ogni giorno nel corso del mese. Tale quantità va divisa per la quantità totale di prodotto o di materia prima.

Tabella 4 – Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

N.	Parametro	unità di misura	(il valore della concentrazione deve essere < a quello indicato)
1	PH		6-8
2	SAR		10
3	Materiali grossolani	-	assenti
4	Solidi sospesi totali	mg/L	25
5	BOD5	mg O2/L	20
6	COD	mg O2/L	100
7	Azoto totale	mg N/L	15
8	Fosforo totale	mg P/L	2
9	Tensioattivi totali	mg/L	0,5
10	Alluminio	mg/L	1
11	Berillio	mg/L	0,1
12	Arsenico	mg/L	0,05
13	Bario	mg/L	10
14	Boro	mg/L	0,5
15	Cromo totale	mg/L	1
16	Ferro	mg/L	2
17	Manganese	mg/L	0,2
18	Nichel	mg/L	0,2
19	Piombo	mg/L	0,1
20	Rame	mg/L	0,1
21	Selenio	mg/L	0,002
22	Stagno	mg/L	3
23	Vanadio	mg/L	0,1
24	Zinco	mg/L	0,5
25	Solfuri	mg H2S/L	0,5
26	Solfiti	mg SO3/L	0,5
27	Solfati	mg SO4/L	500
28	Cloro attivo	mg/L	0,2
29	Cloruri	mg Cl/L	200
30	Fluoruri	mg F/L	1
31	Fenoli totali	mg/L	0,1
32	Aldeidi totali	mg/L	0,5
33	Solventi organici aromatici totali	mg/L	0,01
34	Solventi organici azotati totali	mg/L	0,01

35	Saggio di tossicità su Daphnia magna	LC50 24h	il campione non è accettabile quando dopo 24 h il n degli organismi immobili è > del 50% del totale
36	Escherichia coli (1)	UFC/100 mL	

- (1) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente in materia di scarichi andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/ 100 mL.

Tabella 5 – Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali (1) e per lo scarico in rete fognaria (2), o in tabella 4 per lo scarico sul suolo

1	Arsenico
2	Cadmio
3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
5	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame
9	Selenio
10	Zinco
11	Fenoli
12	Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
13	Solventi organici aromatici
14	Solventi organici azotati
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16	Pesticidi fosforiti
17	Composti organici dello stagno
18	Sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” (R45) e “pericolose per l’ambiente acquatico” (R50 e 51/53) ai sensi del D. Lgs. 03.02.1997, n. 52 e s.m.i.

- (1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m³, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 la regione nell’ambito del piano di tutela, può ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi ambientali.
- (2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalla Regione, il gestore SII può stabilire per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3.

Tabella 5/A: Sostanze dell'elenco di priorità di cui alla Tab.1/A dell'Allegato 1 alla Parte III del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

N	NUMERO CAS	(1)	SOSTANZA
1	15972-60-8	P	Alaclor
2	85535-84-8	PP	Alcani, C10-C13, cloro
3	309-00-2	E	Antiparassitari cicloidiene
	60-57-1		Aldrin
	72-20-8		Dieldrin
	465-73-6		Endrin
	120-12-7	PP	Isodrin
4	1912-24-9	P	Antracene
5	71-43-2	P	Atrazina
6	7440-43-9	PP	Benzene
7	470-90-6	P	Cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza)
8	2921-88-2	P	Clorfenvinfos
10	50-29-3	E	Clorpirifos (Clorpirifos etile)
	107-06-2	P	DDT totale
11	75-09-2	P	p,p'-DDT
12	117-81-7	P	1,2-Dicloroetano
13	32534-81-9	PP	Diclorometano
14	330-54-1	P	Di(2-etilesifthalato)
15	87-68-3	PP	Difeniletere bromato (sommatoria congeneri 28, 47, 99, 100, 153 e 154)
16	608-73-1	PP	Diuron
17	206-44-0	P	Endosulfan
18	115-29-7	PP	Esaclorobenzene
19	118-74-1	PP	Esaclorobutadiene
20	191-24-2	PP	Esaclorocicloesano
21	193-39-5	P	Fluorantene
22	34123-59-6	PP	Idrocarburi policiclici aromatici
	205-99-2	PP	Benzo(a)pirene
	207-08-9	PP	Benzo(b)fluorantene
	140-66-9	PP	Benzo(k)fluoranthene
	608-93-5	PP	Benzo(g,h,i)perylene
23	122-34-9	P	Indeno(1,2,3-cd)pyrene
	84852-15-3	PP	Isoproturon
	7439-97-6	PP	Mercurio e composti
24	56-23-5	P	Naftalene
25	7440-02-0	P	Nichel e composti
26	127-18-4	PP	Nonilfenolo
27	7439-92-1	P	Octilfenolo (4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil-fenolo)
28	79-01-6	P	Pentaclorobenzene
29	36643-28-4	PP	Pentaclorofenolo
30	67-66-3	P	Piombo e composti
31	1582-09-8	P	Simazina
32	12002-48-1	E	Tetracloruro di carbonio
33	36643-28-4	E	Tetracloroetilene
34	12002-48-1	E	Tricloroetilene
35	1582-09-8	PP	Tributilstagno composti (Tributilstagno catione)
36	12002-48-1	P	Triclorobenzeni
37	67-66-3	P	Triclorometano
		P	Trifluralin

Note alla Tabella 5/A

- (1) Le sostanze contraddistinte dalla lettera P e PP sono, rispettivamente, le sostanze prioritarie e quelle pericolose prioritarie individuate ai sensi della decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 20 novembre 2001 e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/129 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 2000/60/CE. Le sostanze contraddistinte dalla lettera E sono le sostanze incluse nell'elenco di priorità individuate dalle "direttive figlie" della Direttiva 76/464/CE.

Tabella 5/B: Sostanze non appartenenti all'elenco di priorità di cui alla Tab.1/B dell'Allegato 1 alla Parte III del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

N	NUMERO CAS	SOSTANZA
1	7440-38-2	Arsenico
2	2642-71-9	Azinfos etile
3	86-50-0	Azinfos metile
4	25057-89-0	Bentazone
5	95-51-2	2-Chloranilina
6	108-42-9	3-Chloranilina
7	106-47-8	4-Chloranilina
8	108-90-7	Clorobenzene
9	95-57-8	2-Chlorofenolo
10	108-43-0	3-Chlorofenolo
11	106-48-9	4-Chlorofenolo
12	89-21-4	1-Chloro-2-nitrobenzene
13	88-73-3	1-Chloro-3-nitrobenzene
14	121-73-3	1-Chloro-4-nitrobenzene
15	-	Cloronitrotoluene
16	95-49-8	2-Chlorotoluene
17	108-41-8	3-Chlorotoluene
18	106-43-4	4-Chlorotoluene
19	74440-47-3	Cromo totale
20	94-75-7	2,4 D
21	298-03-3	Demeton
22	95-76-1	3,4-Dichloranilina
23	95-50-1	1,2 Diclorobenzene
24	541-73-1	1,3 Diclorobenzene
25	106-46-7	1,4 Diclorobenzene
26	120-83-2	2,4-Diclorofenolo
27	62-73-7	Diclorvos
28	60-51-5	Dimetoato
29	76-44-8	Eptaclor
30	122-14-5	Fenitrotion
31	55-38-9	Fention
32	330-55-2	Linuron
33	121-75-5	Malation
34	94-74-6	MCPA
35	93-65-2	Mecoprop
36	10265-92-6	Metamidofos
37	7786-34-7	Mevinfos
38	1113-02-6	Ometoato
39	301-12-2	Ossidemeton-metile
40	56-38-2	Paration etile
41	298-00-0	Paration metile
42	93-76-5	2,4,5 T
43	108-88-3	Toluene
44	71-55-6	1,1,1 Tricloroetano
45	95-95-4	2,4,5-Triclorofenolo
46	120-83-2	2,4,6-Triclorofenolo
47	5915-41-3	Terbutilazina (incluso metabolita)
48	-	Composti del Trifenilstagno
49	1330-20-7	Xileni
50		Pesticidi singoli
51		Pesticidi totali

Tabella 6: Limiti di emissione per gli scarichi recapitanti nei bacini idrografici individuati dalla Tavola 15 allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2012 n.423

Per gli scarichi di acque reflue urbane di impianti con potenzialità ≥ 10.000 AE e per gli scarichi di acque reflue industriali con un carico ≥ 5.000 AE o 500 mc/giorno, recapitanti nei bacini idrografici sui quali adottare specifici valori limite di azoto e fosforo, individuati dalla Tavola 15 “Bacini idrografici soggetti a specifici valori limiti di azoto e fosforo”, allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2012 n.423, i valori limite sono i seguenti:

rif.to N. tabella	Parametro	Unità di misura	Scarico in acque superficiali
32	Fosforo totale (come P)	mg/L	≤ 5
33, 34, 35	Azoto Totale (come N)	mg/L	≤ 18 (*)

(*) non devono comunque essere superati i singoli valori limite di Azoto ammoniacale, Azoto nitroso e Azoto nitrico di cui ai numeri 33, 34 e 35 della Tabella 3.

Per azoto totale si intende la somma dell'azoto Kieldahl (N organico+NH3) + azoto nitrico + azoto nitroso.

- Per gli scarichi di acque reflue urbane i valori devono essere intesi come media annua.
- Per gli scarichi di acque reflue industriali i valori devono essere rispettati sul singolo controllo.

Tabella 7A - Attività che generano acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche

	ATTIVITÀ	note
1	Attività alberghiere, villaggi turistici e residence, rifugi montani, bed and breakfast, agriturismi, locande e simili, campeggi e aree di sosta camper	a), b)
2	Attività di ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina con capacità ≤ 100 AE	
3	Mense e forniture di pasti preparati con capacità ≤ 100 AE	
4	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), cioccolaterie, sale da tè, enoteche-bottiglierie con somministrazione	
5	Palestre e altre attività sportive	b)
6	Attività ricreative e attività turistiche non ricettive	b)
7	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona, diversi dalle attività termali di cui all'articolo 9, comma 2, punto E, della direttiva	b)
8	Attività informatiche	
9	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria	c)
10	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili	
11	Stabilimenti balneari (lacuali e fluviali)	
12	Agenzie di viaggio	
13	Call center	
14	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria	
15	Ottici	
16	Studi audio video registrazioni	
17	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio	
18	Attività di servizi di natura esclusivamente “immateriale” ed “intellettuale” quali uffici pubblici e privati, servizi di intermediazione monetaria, finanziaria e immobiliare, e attività culturali	
19	Attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari	
20	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e bevande e tabacco	
21	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all’agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione	
22	Stabulazione e custodia, non ai fini di allevamento, di animali da compagnia o per attività venatorie e ricreative o per fini sociali (accompagnamento, pet therapy, agility, ricerca prodotti del bosco e sottobosco, ecc.) oltre il limite di 10 unità	d)
23	Toelettatura di animali domestici e da compagnia con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m ³	d)
24	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo	e)

	e ortofrutticolo, inclusa la produzione di altre bevande fermentate e non distillate, che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m ³ /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno	
--	---	--

Note:

Il rispetto delle sottostanti prescrizioni è condizione necessaria per l'assimilazione delle acque reflue e devono essere riportate come prescrizioni nell'autorizzazione allo scarico:

- a) senza lo scarico di sostanze solventi;
- b) in caso di presenza di piscina, prescrizione che lo scarico di svuotamento della piscina avvenga almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione o previa verifica del cloro libero attivo che dovrà essere $\leq 0,2 \text{ mg/L}$;
- c) reattivi, reagenti, prodotti analizzati, smaltiti non come acque reflue – sostanze utilizzate nei laboratori (reattivi, reagenti prodotti analizzati, ecc.) smaltiti non come acque reflue;
- d) in caso di scarico in corpi idrici superficiali predisposizione, quando previsto dall'autorizzazione o dall'autorità sanitaria, di un impianto di disinfezione da utilizzarsi nei termini dell'autorizzazione o su richiesta dell'autorità sanitarie;
- e) deve essere attuata la totale separazione del siero o della scotta.

L'utilizzo nelle attività di trattamenti per la riduzione della durezza delle acque non pregiudica l'assimilazione per gli scarichi a meno di presenza di impianti di trattamento che utilizzano separatamente acidi e basi per i quali ai fini della assimilabilità occorre dimostrare per il valore di pH il rispetto dei seguenti valori limite: pH 5,5-9,5.

Relativamente alle attività in cui vi è la presenza di piscine, sono comunque escluse dall'assimilazione le acque di controllo lavaggio dei filtri non preventivamente trattate.

Tabella 7B - Attività che generano acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche

	ATTIVITÀ	note
1	Attività ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina con capacità > 100 AE	
2	Mense e forniture di pasti preparati con capacità > 100 AE	
3	Laboratori per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, tè e caffè, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 m ³	
4	Laboratori di parrucchiera, barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m ³	
5	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno	a)
6	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio	
7	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione	
8	Riparazione di beni di consumo	
9	Liuteria	
10	Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicaprini, equini con peso medio vivo non superiore alle 2 t	b)
11	Ambulatori medici, anche odontoiatrici, studi veterinari o simili, pubblici e privati, in assenza di laboratori di analisi, diagnostica e ricerca	c)
12	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca	c)
13	Case di Caccia di ungulati" di soggetti autorizzati ai prelievi, senza Centri di Raccolta	(*) b)

Note:

il rispetto delle sottostanti prescrizioni è condizione necessaria per l'assimilazione delle acque reflue e devono essere riportate come prescrizioni nell'autorizzazione allo scarico:

- a) senza lo scarico di sostanze solventi;
- b) in caso di scarico in corpi idrici superficiali predisposizione, quando previsto dall'autorizzazione o dall'autorità sanitaria, di un impianto di disinfezione da utilizzarsi nei termini dell'autorizzazione o su richiesta dell'autorità sanitaria.
- c) reattivi, reagenti, prodotti analizzati, smaltiti non come acque reflue - sostanze utilizzate nei laboratori (reattivi, reagenti prodotti analizzati, ecc.) smaltiti non come acque reflue.

L'utilizzo nelle attività di trattamenti per la riduzione della durezza delle acque non pregiudica l'assimilazione per gli scarichi a meno di presenza di impianti di trattamento che utilizzano separatamente acidi e basi per i quali ai fini della assimilabilità occorre dimostrare per il valore di pH il rispetto dei seguenti valori limite: pH 5,5-9,5.

Relativamente alle attività di cui al punto 6 della tabella per grandi aree di parcheggio si intendono quelle con oltre 50 posti auto.

(*) Case di caccia destinate ad operazioni di iugulazione, eviscerazione e sezionamento di ungulati per un quantitativo massimo di 50 capi/giorno finalizzate esclusivamente ad autoconsumo; in

questo caso si applica la disciplina prevista per le attività di caccia (LEGGE 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterna e per il prelievo venatorio” LEGGE REGIONALE 14/94 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterna e per il prelievo venatorio e ss.mm.ii.” REGOLAMENTO REGIONALE 34/99 “Prelievo venatorio della specie cinghiale e ss.mm.ii.”). Sono escluse le civili abitazioni in cui si trattano per esclusivo autoconsumo fino ad un massimo di 10 capi; in quanto considerate acque reflue domestiche pari a 2,5 Abitanti Equivalenti. Resta inteso che il sangue, le viscere, le pelli, gli zoccoli, ecc.., quali scarti di origine animale, devo essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Tabella 8 – Trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati e nuclei abitati < a 2.000 AE

Abitanti Equivalenti	Impianti nuovi	Impianti esistenti <i>fino al termine stabilito dal PTA2, misure B-12 e T-04 (*)</i>
≤ 49	Trattamenti tabella 12	Trattamenti di cui alla DCIM 5 febbraio 1977 compreso il trattamento con sola fossa imhoff
50-199	Trattamento di cui alla misura B-12 del PTA2 (trattamento primario). Salvo diversa decisione per applicazione misure PTA2 a tutela di determinati corpi idrici e/o aree territoriali	Trattamenti di cui alla DCIM 5 febbraio 1977 compreso il trattamento con sola fossa imhoff
200-999	Trattamento di cui alla misura B-12 del PTA2 (trattamento primario). Salvo diversa decisione per applicazione misure PTA2 a tutela di determinati corpi idrici e/o aree territoriali	Trattamenti di cui alla DCIM 5 febbraio 1977 compreso il trattamento con sola fossa imhoff
1000-1999	filtri percolatori, biodischi, impianti ad ossidazione totale, tecnologie naturali quali lagunaggio e fitodepurazione	Trattamenti di cui alla DCIM 5 febbraio 1977 compreso il trattamento con sola fossa imhoff

(*) Con deliberazione 28 agosto 2018 n.260 il Consiglio regionale ha approvato l'Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque per il periodo 2016/2021 in cui sono contenute le Misure:

B-12 “Estensione delle reti fognarie e collegamento ad adeguati impianti di depurazione al fine di garantire la raccolta e trattamento dei reflui in agglomerati di consistenza compresa tra 50 e 1.999 AE”

B-27 “Protezione e gestione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”

B-32 “Rispetto dei limiti e vincoli contenuti nei Piani di Gestione delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000”

T-04 “Estensione delle reti fognarie e collegamento ad idonei impianti di depurazione in agglomerati di consistenza compresa tra 50 e 1.999 AE”.

Tabella 9 – Valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali e sul suolo degli agglomerati e nuclei abitati con popolazione < a 2.000 AE

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI		
Valori limite di emissione: (1)		
<i>Dimensione Agglomerato</i>	<i>Impianti nuovi</i>	<i>Impianti esistenti fino al termine stabilito dal PTA2 misure B-12 e T-04 (*)</i>
AE < 49	Nessun valore limite	Nessun valore limite
AE 50-199	Nessun valore limite	Nessun valore limite
AE 200-999	Nessun valore limite	Nessun valore limite
AE 1000-1999	SST: ≤ 80 mg/l BOD5 (come O ₂): ≤ 40 mg/l COD (come O ₂): ≤ 160 mg/l Azoto ammon. le: ≤ 25 mg/l Grassi e oli animali/vegetali: ≤ 20 mg/l	SST: ≤ 80 mg/l BOD5 (come O ₂): ≤ 40 mg/l COD (come O ₂): ≤ 160 mg/l <i>(nel caso in cui l'impianto sia costituito dalla sola fossa Imhoff nessun valore limite)</i>

SCARICHI SUL SUOLO		
La distanza dal più vicino corpo idrico superficiale oltre la quale è permesso lo scarico sul suolo di acque reflue urbane non deve essere inferiore a: - 500 metri, nel caso di scarichi con una portata giornaliera inferiore a 200 mc; - 1.000 metri, nel caso di scarichi con una portata giornaliera uguale o superiore a 200 mc. Lo scarico sul suolo non è comunque ammesso con portate giornaliere medie superiori a 400 mc.		
Valori limite di emissione: (2)		
<i>Dimensione Agglomerato</i>	<i>Impianti nuovi</i>	<i>Impianti esistenti fino al termine stabilito dal PTA2, misure B-12 e T-04 (*)</i>
AE < 49	Nessun valore limite	Nessun valore limite
AE 50-199	Nessun valore limite	Nessun valore limite
AE 200-999	Nessun valore limite	Nessun valore limite
AE 1000-1999	SST: ≤ 80 mg/l BOD5 (come O ₂): ≤ 40 mg/l COD (come O ₂): ≤ 160 mg/l Azoto ammon. le: ≤ 25 mg/l Grassi e oli animali/vegetali: ≤ 20 mg/l	SST: ≤ 80 mg/l BOD5 (come O ₂): ≤ 40 mg/l COD (come O ₂): ≤ 160 mg/l <i>(nel caso in cui l'impianto sia costituito dalla sola fossa Imhoff nessun valore limite)</i>

(1) Per i restanti parametri o sostanze, qualora le acque reflue urbane risultano anche dal mescolamento delle acque reflue industriali, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 della Direttiva tecnica regionale per le emissioni in acque superficiali.

(2) Qualora le acque reflue urbane risultano anche dal mescolamento delle acque reflue industriali, valgono i valori limite previsti alla Tabella 4 della Direttiva tecnica regionale per le emissioni sul suolo.

È fatto divieto di scaricare nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee le sostanze pericolose indicate al punto 2.1 dell'Allegato V alla Parte III del Decreto.

(*) Con deliberazione 28 agosto 2018 n.260 il Consiglio regionale ha approvato l'Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque per il periodo 2016/2021 in cui sono contenute le Misure:

B-12 "Estensione delle reti fognarie e collegamento ad adeguati impianti di depurazione al fine di garantire la raccolta e trattamento dei reflui in agglomerati di consistenza compresa tra 50 e 1.999 AE"

B-27 "Protezione e gestione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano"

B-32 "Rispetto dei limiti e vincoli contenuti nei Piani di Gestione delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000"

T-04 "Estensione delle reti fognarie e collegamento ad idonei impianti di depurazione in agglomerati di consistenza compresa tra 50 e 1.999 AE".

Tabella 10 - Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

	Parametro/sostanza	Unità di misura	Valore limite di emissione
1	Portata	mc/giorno	≤15
2	pH		5,5-9,5
3	Temperatura	C°	≤ 30
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1 : 40
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤ 700
7	BOD5 (come ossigeno)	mg/l	≤ 300
8	COD (come ossigeno)	mg/l	≤ 700
9	Rapporto COD / BOD5		≤ 2,2
10	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤ 30
11	Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	≤ 50
12	Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤ 0,6
13	Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤ 30
14	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	≤ 40
15	Tensioattivi	mg/l	≤ 20

Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 della Direttiva tecnica regionale per le emissioni in acque superficiali.

Tabella 11 – Definizione e caratterizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria

Denominazione	Caratteristiche costruttive tecnico-funzionali	Criteri / parametri dimensionali	Note														
1 DEGRASSATORE	Rimuove gli ammassi di materiale galleggiante prodotti dalla combinazione olio/grassi/detersivi; Vasca di calma dotata di 2 setti semisommersi (o manufatti a T) che realizza tre scomparti con funzioni di: <ul style="list-style-type: none"> - Smorzare la turbolenza del flusso (I camera); - Separare olio e grassi (II camera); - Deflusso dell'acqua degrassata (III camera) 	<p><u>Tempo di residenza idraulico</u> (tempo di detenzione): tempo idoneo a consentire la separazione delle sostanze più leggere, da valutarsi sulla portata media e di punta</p> <ul style="list-style-type: none"> – Valori consigliati nella maggior parte dei casi: 15 minuti sulla portata media che non deve scendere a 3 minuti sulla portata di punta; <p><u>Volume utile</u> (capacità della camera dei grassi): valori di riferimento possono essere considerati quelli previsti dalle norme DIN 4040 (40 l per l/s di portata di punta);</p> <p><u>Volume del degrassatore</u> orientativamente in relazione agli AE si ritengono efficaci i seguenti valori:</p> <table> <thead> <tr> <th>n. AE</th> <th>volume (litri)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>20 / 30</td> <td>1.700</td> </tr> <tr> <td>35 / 45</td> <td>2.500</td> </tr> </tbody> </table>	n. AE	volume (litri)	5	250	7	350	10	550	15	1.000	20 / 30	1.700	35 / 45	2.500	L'efficienza del degrassatore è legata alla esecuzione con regolarità delle <u>normali</u> operazioni di <u>mantenzione</u> : rimozione periodica del materiale galleggiante e di quello depositato nel fondo
n. AE	volume (litri)																
5	250																
7	350																
10	550																
15	1.000																
20 / 30	1.700																
35 / 45	2.500																

Denominazione	Caratteristiche costruttive tecnico-funzionali	Criteri / parametri dimensionali	Note										
2 FOSSA IMHOFF	<p>Vasca costituita da due scomparti distinti uno per il liquame e l'altro per il fango aventi le caratteristiche riportate nell'Allegato 5 della deliberazione del 4 febbraio 1977.</p> <p>3 DISCO BIOLOGICO O BIODISCO</p>	<p>Per il dimensionamento dei due comparti e le precauzioni da rispettare nella fase di installazione valgono i criteri e le indicazioni riportate nella citata deliberazione del 4 febbraio 1977.</p>	<p>A monte della vasca è opportuno installare un degrassatore. Gli eventuali scarichi di acque meteoriche devono essere deviati a valle della fossa Imhoff; La frequenza minima di espurgo dei fanghi deve essere almeno annuale.</p>										
			<p>Il trattamento è normalmente adottato in più stadi successivi costituiti da singoli gruppi in parallelo disposti ciascuno in una porzione di vasca separata, tramite un setto, dalla porzione successiva. L'efficienza depurativa aumenta con il numero di stadi.</p> <p>Di norma vengono adottati due stadi. Per dimensionamenti orientativi si possono avere a riferimento i seguenti parametri:</p> <table> <tr> <td>Superficie dei dischi (m²/AE)</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>% BOD5 rimosso</td> <td>95</td> <td>90</td> <td>80</td> <td><80</td> </tr> </table> <p>Il liquame in uscita dalla fossa Imhoff confluisce nel bacino dove sono immersi i dischi: dopo la fase di avvio sulla superficie dei dischi si sviluppa un membrana biologica dello spessore di 1-3 mm. La pellicola biologica continua a svilupparsi fino a spessori massimi di 3-5 mm per staccarsi successivamente dalla superficie del disco, facilitata dall'azione di "taglio" indotta dalla resistenza all'avanzamento del disco stesso nella miscela liquida.</p>	Superficie dei dischi (m ² /AE)	3	2	1	0,5	% BOD5 rimosso	95	90	80	<80
Superficie dei dischi (m ² /AE)	3	2	1	0,5									
% BOD5 rimosso	95	90	80	<80									

Denominazione	Caratteristiche costruttive e tecnico-funzionali	Criteri / parametri dimensionali	Note
	<p>Sistema di trattamento da utilizzarsi a valle di una fossa Imhoff adeguatamente dimensionata.</p> <p>E' costituito da una vasca impermeabile idonea a contenere la massa filtrante costituita da elementi in plastica ad elevata superficie di contatto.</p> <p>Il liquame in uscita dalla fossa Imhoff attraversa il filtro mediante un tubo che lo convoglia nella parte inferiore della massa filtrante da dove risale lentamente fino allo sfioro.</p> <p>In condizioni di anossia si sviluppa una flora batterica di tipo anaerobico che porta alla degradazione della sostanza organica.</p> <p style="text-align: center;">4 FILTRO PERCOLATORE ANAEROBICO</p>	<p>Il dimensionamento può essere riferito al:</p> <p>- <u>volume specifico della massa filtrante</u>, calcolato come rapporto tra il volume della massa filtrante (espresso in m³), e il carico in AE, oppure al:</p> <p>- <u>fattore di carico organico volumetrico</u> con cui viene alimentato il filtro, calcolato come rapporto tra il carico organico in ingresso (espresso in Kg BOD/giorno) e il volume della massa filtrante (espresso in m³).</p> <p>Sono ammessi filtri percolatori a medio-basso carico, con volumi specifici non inferiori a 0.15 m³/AE, oppure fattori di carico non superiori a 0.40 Kg BOD/m³ d</p>	<p>Con periodicità almeno annuale occorre provvedere alla pulizia del filtro.</p>

<p>Sistema di trattamento che consente di raggiungere una efficienza depurativa superiore al filtro anaerobico. Anche in questo caso il filtro è posto a valle di una fossa Imhoff adeguatamente dimensionata.</p> <p>E' costituito da una vasca impermeabile idonea a contenere la massa filtrante costituita da elementi in plastica ad elevata superficie di contatto.</p> <p>Il liquame attraversa uniformemente la massa filtrante dall'alto verso il basso. Il film biologico che si forma sulla superficie dei corpi di riempimento consente la degradazione delle sostanze inquinanti.</p> <p>Nei filtri percolatori aerobici ad uscita bassa, il liquame depurato defluisce dal fondo, insieme a una parte del fango; per la sua separazione è obbligatorio installare a valle, un'altra fossa Imhoff di dimensioni minori o una vasca a 2/3 scomparti sifonati. Il sistema non richiede apparecchiature elettromeccaniche, ad esclusione di una pompa in caso di assenza di dislivello. Nei filtri percolatori aerobici ad uscita alta l'ambiente aerobico è garantito da una insufflazione forzata di aria mediante dei diffusori posti sul fondo. Il liquame depurato esce dalla parte alta del filtro.</p> <p>Il sistema richiede apparecchiature elettromeccaniche.</p>	<p>I criteri di dimensionamento sono analoghi a quelli del filtro percolatore anaerobico.</p>	<p>Come per i filtri anaerobici, anche per questi filtri occorre procedere ad operazioni di pulizia periodiche.</p>
---	---	---

5 FILTRO PERCOLATORE AEROBICO

Denominazione	Caratteristiche costruttive e tecnico-funzionali	Criteri / parametri dimensionali	Note
	<p>L'impianto ad ossidazione totale deriva dal classico impianto biologico a fanghi attivi. La depurazione avviene nella vasca di ossidazione con apporto prolungato ed intensivo di aria (diffusori); dato l'elevato tempo di detenzione del liquame si ha una bassa produzione di fango. La miscela acqua-fango passa alla vasca di decantazione per la chiarificazione finale del refluo depurato. I fanghi vengono continuamente riciclati nell'ossidazione dove subiscono la stabilizzazione; si rende necessario comunque la loro periodica estrazione per la successiva fase di smaltimento.</p> <p>6 IMPIANTO A FANGHI ATTIVI O A FANGHI ATTIVI AD OSSIDAZIONE TOTALE (Areazione prolungata)</p>		<p>Per consentire il rispetto dei valori limite previsti per lo scarico in acque superficiali è necessario garantire un corretto dimensionamento ed una buona gestione dell'impianto.</p> <p>Per consentire il rispetto dei valori limite previsti per lo scarico in acque superficiali è necessario garantire un corretto dimensionamento ed una buona manutenzione specializzata delle apparecchiature.</p> <p>In presenza di forti variazioni della portata in ingresso può essere necessario prevedere l'inserimento di una vasca di equalizzazione del carico in arrivo (es. vasca Imhoff).</p>

Denominazione	Caratteristiche costruttive e tecnico-funzionali	Criteri / parametri dimensionali	Note
	<p>Si tratta di impianti alimentati con acque pre-trattate con una copertura superficiale vegetale costituita da macrofite acquatiche autoctone.</p> <p>Gli impianti si suddividono: impianti a flusso superficiale (SF) e impianti a flusso sommerso orizzontale (HF) o verticale (VF); le singole tipologie possono essere utilizzate singolarmente oppure in moduli collegati in serie o in parallelo in relazione alle necessità.</p> <p><u>Pretrattamenti:</u> nei liquami in ingresso devono essere rimossi il più possibile le sostanze particolate e le parti più grossolane per evitare intasamenti dei letti. Al riguardo si possono utilizzare fosse settiche a più scomparti o fosse tipo Imhoff.</p> <p><u>Substrato (medium):</u> deve essere in base alle caratteristiche di porosità e conducibilità idraulica che influisce sul tempo di residenza; può essere utilizzata ghiaia non frantumata e sabbia lavata o altri materiali equivalenti.</p> <p><u>Vegetazione:</u> l'essenza più utilizzata è la cannuccia di palude (<i>Phragmites australis</i>) per il suo ruolo di "pompa di ossigeno" svolto dall'apparato radicale, molto importante nei flussi sommersi.</p> <p><u>Impenetrabilità del letto:</u> necessaria per evitare percolazione in falda. Per terreni con permeabilità $> 10^{-7}$ m/s si deve procedere con impermeabilizzazione artificiale.</p>	<p>In assenza di dati reali indicativamente possano essere utilizzati i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <u>Carico idraulico:</u> 200 l/d per AE ed un carico idrico orario massimo pari a 1/5 del carico giornaliero; ◆ <u>Carico organico:</u> 40 g BOD5/d (dopo il pretrattamento). <p>Nel caso di forti variazioni della portata in ingresso, soprattutto per il sistemi a flusso verticale, particolare attenzione va posta per i dati di portata massima oraria in termini di durata e frequenza delle punte di carico idraulico. In alcuni casi può essere necessario un bacino di equalizzazione.</p> <p>Tali impianti richiedono per loro natura un sufficiente adacquamento per garantire la sopravvivenza delle piante, l'attenzione va posta al bilancio idrico ed al clima.</p>	<p>Sistemi rivolti principalmente ad acque reflue domestiche o assimilate di insediamenti e nuclei di ridotta potenzialità (alcune decine di AE) ovvero più elevata in presenza di superfici disponibili.</p> <p>Si raggiungono buoni rendimenti depurativi per il BOD5 ed i solidi sospesi equiparabili ad un trattamento secondario.</p> <p>Contenere la presenza di insetti e sviluppo di odori/scelta del sito.</p>

7 IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE

Denominazione	Caratteristiche costruttive e tecnico-funzionali	Criteri / parametri dimensionali	Note
7.1 IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE A FLUSSO SUPERFICIALE (SF)(Surface Flow)	<p>Sono costituiti da bacini o canali poco profondi, impermeabili (strato di argilla, calcestruzzo o manti impermeabili quale geomembrane) con un substrato in cui radica la vegetazione e con delle strutture idrauliche per il controllo dei livelli al fine di mantenere l'area allagata e con flussi idrici all'interno.</p> <p>La superficie liquida si trova sopra il substrato.</p> <p>L'altezza del livello dell'acqua varia in relazione alle caratteristiche del refluo in ingresso, al livello di trattamento che si intende raggiungere ed al tipo di essenza impiegata.</p> <p>Vegetazione: macrofite radicate emergenti (es. <i>Phragmites australis</i>, <i>Thypha latifolia</i>, <i>Carex elata</i>,ecc) sommerse (es.<i>Potamogeton</i>, ecc) e natanti (es. <i>Nymphaea alba</i>, <i>Nuphar lutea</i>).</p>	<p>Rapporto tra gli specchi d'acqua e la superficie occupata dalla vegetazione: vengono consigliati valori compresi fra 0–30% (valori fra il 40/60% si richiedono per la rimozione dell'azoto).</p> <p><u>Superficie del letto:</u> per conseguire un soddisfacente risultato depurativo in termini di sostanza organica e solidi sospesi i dati di letteratura indicano valori > 20 m² / AE.</p>	<p>Gli impianti SF essendo riconducibili ad un'area umida naturale hanno anche una valenza naturalistica ed ambientale.</p> <p>Gli impianti SF sono quelli che richiedono superficie più elevata.</p>

Denominazione	Caratteristiche costruttive e tecnico-funzionali	Criteri / parametri dimensionali	Note
7.2 IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE A FLUSSO SOMMERSO ORIZZONTALE (HF)	<p>Sono costituiti da bacini impermeabili riempiti con substrato di materiale inerte di diversa granulometria (ad esempio: ghiaione lavato da 40/70 mm per uno spessore di 15-20 cm; ghiaietto lavato da 10/20 mm per 15 cm di spessore come supporto per le radici). Al di sopra si pone in genere un telo di "tessuto non tessuto" e 40-50 cm di una miscela di terreno e torba al 50% dove sono messe a dimora le piante.</p> <p>La superficie dei letti deve essere perfettamente piana, mentre il fondo avrà una leggera pendenza (non superiore all'1%) per garantire il deflusso.</p> <p>La distribuzione del liquame avviene da un lato e di norma utilizzano sistemi dotati di dispositivi per facilitare la pulizia. Per il deflusso si consigliano tubazioni da 10-150 mm di diametro con fori da 10 mm poste sul fondo dal lato opposto alla distribuzione.</p> <p>Substrato: il materiale di riempimento è costituito da ghiaia lavata da 4/8 mm, mentre i tubi di distribuzione e drenaggio vengono ricoperti da ghiaia 16-32 mm.</p> <p>La tubazione di uscita è collegata ad un dispositivo regolatore di livello per favorire l'allagamento della superficie o il completo svuotamento e mantenere il livello saturo di esercizio.</p> <p>A monte ed a valle del letto sono realizzati dei pozetti di ispezione per il controllo dei livelli ed il prelievo dei campioni.</p> <p>Necessita la realizzazione di bordi sopraelevati per evitare l'ingresso delle acque di pioggia (arginelli di guardia di 20 cm).</p> <p>Vegetazione: <i>Phragmites australis</i>.</p>	<p><u>Profondità del substrato inerte:</u> deve tener conto dello sviluppo radicale delle essenze applicate e delle temperature invernali (basse temperature → maggiori profondità). Si consigliano spessori 70-80 cm.</p> <p><u>Superficie del letto:</u> si consigliano valori di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 m²/AE (per applicazioni normali); - 3,5 m²/AE (per applicazioni stagionali). <p><u>Carico idraulico orizzontale:</u> è opportuno che non sia superiore a 50 mm/d (corrispondente a 50 l/m² x d).</p> <p><u>Rapporto fra lunghezza e larghezza del letto:</u> i dati di letteratura indicano valori da 0,5: 1 fino a 3:1.</p>	<p>Per mantenere le funzioni evaporative delle piante è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione.</p> <p>Condizioni prolungate di gelo e strati significativi di neve possono compromettere il buon funzionamento del letto.</p> <p>Per altitudini superiori a 800 m si consiglia l'uso di strati di paglia per la protezione dell'apparato radicale.</p>

Denominazione	Caratteristiche costruttive e tecnico-funzionali	Criteri / parametri dimensionali	Note
7.3 IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE A FLUSSO VERTICALE (VF)	<p>Anche in questo caso la superficie del letto deve essere orizzontale e perfettamente piana. Il flusso liquido è verticale; il caricamento avviene dall'alto e deve essere eseguito in modo uniforme utilizzando tubazioni forate di PVC o polietilene (con fori distanti circa 1 m).</p> <p>L'alimentazione avviene in modo discontinuo ed è realizzata attraverso pompe o sistemi a sifone quando la pendenza lo consente. Il refluo percola lentamente attraverso il letto e viene convogliato verso il sistema di raccolta posto alla base: il letto drena liberamente consentendo all'aria di saturarlo. Il refluo successivo assorbe l'aria e insieme all'areazione provocata dal flusso viene ossigenato in maniera consistente garantendo l'ossigenazione necessaria per la nitrificazione dell'azoto ammoniacale.</p> <p>Il dispositivo di drenaggio è posto sul fondo del letto e copre tutta la superficie utilizzando tubi drenanti posti a distanza di circa 2 m. Gli stessi sono collegati ad un condotto di raccolta connesso a sua volta con il sistema di scarico, ad altezza variabile per l'allagamento della superficie.</p> <p>Sopra il drenaggio si pone il materiale di riempimento costituito da ghiaia lavata.</p> <p>Substrato: costituito da ghiaia lavata a diversa granulometria decrecente o sabbia lavata per uno spessore di circa 1 m (vedasi bibliografia specialistica). Anche in questo caso sono necessari sistemi di contenimento delle acque meteoriche (argini perimetrali) attorno ai letti.</p>	<p><u>Profondità del substrato inerte:</u> i dati di letteratura consigliano valori \geq di 80 cm.</p> <p><u>Superficie del letto:</u> per soddisfacenti rimozione del BOD e dell'Azoto ammoniacale si consigliano valori di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3-4 m^2 /AE (per applicazioni normali); - 2,0 m^2 /AE (per applicazioni stagionali). <p><u>Carico idraulico superficiale:</u> è opportuno che non sia superiore a 30-60 mm/d; ogni caricamento è opportuno che non superi un volume di 10 litri/m^2 x d.</p>	<p>Valgono le indicazioni per gli impianti H-SSF.</p> <p>Introducendo particolari soluzioni impiantistiche è possibile garantire la rimozione di nutrienti (alimentazioni e svuotamenti interrimenti, ricircolamenti interni).</p>

Denominazione	Caratteristiche costruttive e tecnico-funzionali	Criteri / parametri dimensionali	Note
8 VASCA DI ACCUMULAZIONE A TENUTA (a svuotamento periodico)	<p>Tale sistema di raccolta e smaltimento è consentito nelle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edifici destinati ad abitazione ad uso saltuario; - Situazioni anche di abitazione continua quando non sia disponibile altro corpo recettore idoneo allo scopo. <p>L'asportazione periodica del liquame deve avvenire tramite autobotte; lo smaltimento è consentito soltanto mediante conferimento all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane o altro impianto di trattamento autorizzato.</p>	<p>La capacità della vasca dovrà essere prevista per garantire almeno una autonomia di 45 giorni prevedendo una dotazione idrica per abitante di 200 l/d. In ogni caso la capacità minima non dovrà essere inferiore a 10 m³. La vasca dovrà essere collocata all'esterno ad almeno 2 m di distanza dai muri perimetrali dell'edificio.</p>	<p>Per le operazioni di smaltimento dovrà prevedersi la tenuta di un apposito registro in cui vengono registrati i trasporti, il quantitativo e la destinazione del liquame.</p>
9 SUB IRRIGAZIONE/ SUB IRRIGAZIONE DRENATA		<p>Tale sistema di smaltimento delle acque reflue domestiche dopo il trattamento mediante fossa Imhoff consente la dispersione controllata negli strati superficiali del terreno dei liquami (sub-irrigazione) tramite l'immissione degli stessi direttamente sotto la superficie del terreno, attraverso apposite tubazioni. La profondità della trincea disperdente non deve superare mediamente 1,50 mt. In tal modo il liquame viene assorbito e gradualmente degradato biologicamente in condizioni aerobiche.</p> <p>L'utilizzo è condizionato al carico organico influente che, per i nuovi impianti, deve essere inferiore a 25 AE e ad eventuali divieti previsti per aree specifiche dalle vigenti disposizioni di carattere urbanistico, ambientale o igienico sanitario.</p> <p>Sono previsti altresì realizzazioni specifiche nel caso di terreni impermeabili (<i>sub-irrigazione drenata</i>).</p> <p>Per le altre caratteristiche costruttive e le prescrizioni di realizzazione si rimanda alle disposizioni di cui all'allegato 5 della deliberazione 4 febbraio 1977.</p>	

Tabella 12 – Criteri applicativi dei sistemi di trattamento di nuovi scarichi di acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria.

Sistemi di trattamento Tipologia insediamenti	Degrassatore (1)	Fossa Imhoff (2)	Disco Biologico o Biodisco (3)	Filtro Percolatore Aerobico (4)	Filtro Percolatore Anaerobico (5)	Impianto Fanghi attivi o ad Ossidazio- ne Totale (6)	Fito Depura- zione (7)	Vasca Accumulo (8)	Sub Irrigazione (9) (a) (c)	Soluzioni possibili
Edificio di civile abitazione con potenzialità fino a 25 AE (f)		X		X		X	X	X (b)	X	2+4 2+5 2+6 o 6 2+7 2+8 2+9
Edificio di civile abitazione con potenzialità fino a 25 AE ad uso discontinuo / periodico (f)		X					X	X (b)	X	2+7 2+8 2+9
Edifici di civile abitazione con potenzialità superiore a 25 AE (f)		X	X	X		X	X			2+3 2+4 6 o 2+6 2+7
Insediamenti che generano acque reflue assimilate alle domestiche per legge e per equivalenza qualitativa, derivanti esclusivamente dai Wc, cucine o mense (f)	X (d)	X	X	X		X	X		X (e)	1+2+3 1+2+4 1+6 o 1+2+6 1+2+7 1+2+9

(a) Qualora la falda freatica sia ad una profondità modesta rispetto al piano di campagna, sarà ammesso esclusivamente il sistema di subirrigazione su trincee rese impermeabili, previa verifica del corpo idrico recettore. L'applicazione della tecnica della subirrigazione è comunque legata alle possibili condizioni di inquinamento delle falde acque superficiali da verificarsi a livello locale.

(b) Sistema da utilizzare nel caso non vi siano recettori disponibili. Per tale sistema non è necessaria l'autorizzazione allo scarico ed il parere viene rilasciato dal Comune nell'ambito del permesso a costruire, acquisito il parere vincolante di ARPA.

(c) Nelle aree di cui all'art.107 della LR 1/2015 sono vietati nuovi scarichi sul suolo a partire dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

(d) da installare obbligatoriamente solo nel caso di presenza di cucine/mense per ristorazione collettiva.
(e) soluzione ammessa per insediamenti di consistenza complessiva fino a 25 AE.

(f) in caso di presenza di piscina, lo scarico di svuotamento della vasca deve avvenire almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione o previa verifica del cloro attivo libero che dovrà essere $< 0,2 \text{ mg/L}$. Per le acque di controlavaggio dei filtri è consentita l'installazione di una vasca di decantazione di adeguate dimensioni, prima del recapito finale in corpo idrico superficiale.

Tabella 13 – Valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi di acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche degli insediamenti/installazioni/edifici isolati con recapito in corpo idrico superficiale e sul suolo

<i>Parametro e Valore limite⁽¹⁾⁽²⁾</i>	
Solidi sospesi totali:	\leq 80 mg/l
BOD5 (come O ₂):	\leq 40 mg/l
COD (come O ₂):	\leq 160 mg/l
Azoto ammoniacale:	\leq 25 mg/l ⁽³⁾
Grassi e oli animali/vegetali	\leq 20 mg/l ⁽³⁾

- (1) I valori limite di emissione riportati nella presente tabella non si applicano agli scarichi nuovi ed esistenti di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche derivanti dagli insediamenti, edifici isolati di consistenza \leq a 49 AE.
- (2) In caso di scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche di consistenza \geq 50 AE, per i restanti parametri o sostanze, valgono i valori limite previsti alle Tabelle 3 e 4 della Direttiva tecnica regionale, rispettivamente, per le emissioni in acque superficiali e sul suolo.
- (3) I valori limite di Azoto ammoniacale e dei Grassi e oli animali/vegetali non si applicano per lo scarico sul suolo.

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2004 - Fotocomposizione Arti Grafiche Aquilane - 67100 L'Aquila
